

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 9 marzo 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-130
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Anno L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Anno L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo - Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato.
Pag. 1339

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 17 febbraio 1971, n. 27.Prelevamento di L. 2.000.000.000 dal fondo di riserva per
le spese impreviste per l'anno finanziario 1971 Pag. 1340DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 gennaio 1971, n. 28.Erezione in ente morale della casa dei fanciulli « Dottor
Gaetano Gugino », con sede in Vallelunga Pratameno.
Pag. 1340DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 gennaio 1971, n. 29.Estinzione dell'« Ospedale Trabucchi », con sede in Ma-
lesco Pag. 1340DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 dicembre 1970.Nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente nazio-
nale per la prevenzione degli infortuni Pag. 1340RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 17 febbraio 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Bella . Pag. 1341

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 22 febbraio 1971.Scioglimento del consiglio comunale di Somma Vesu-
viana Pag. 1342RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 25 febbraio 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Assisi Pag. 1342

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 25 febbraio 1971.Scioglimento del consiglio comunale di Zagarolo.
Pag. 1343RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 25 febbraio 1971.Scioglimento del consiglio comunale di Poggio Rusco.
Pag. 1344RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 25 febbraio 1971.Scioglimento del consiglio comunale di Borgonovo Val
Tidone Pag. 1345

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1970.

Nomina di un componente del Consiglio superiore della
agricoltura e foreste Pag. 1345

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1970.

Variazioni delle circoscrizioni di servizio degli ispettori
dermosifilografici Pag. 1346

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1970.

Proroga del termine per la chiusura della gestione liqui-
datoria della Cassa conguaglio tariffe elettriche Pag. 1346

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1971.

Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a.
Hidropress di Napoli Pag. 1347

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi
relativi ad oggetti esposti nel « XIV Salone internazionale
dell'alimentazione S.I.A. », in Bologna Pag. 1347

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1971.

Commissioni per la perizia dei tabacchi greggi in colli di produzione nazionale ottenuti nella campagna 1969, in aggiunta a quelle nominate in precedenza Pag. 1347

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1971.

Delega al Presidente della giunta regionale sarda di funzioni in materia di opere pubbliche per l'anno finanziario 1971 Pag. 1349

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di L'Aquila Pag. 1349

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Vercelli Pag. 1350

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1971.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale tavoleggiante dipendente dai pubblici esercizi di Torino e provincia Pag. 1351

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1971.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale impiegatizio retribuito a percentuale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Savona Pag. 1351

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1971.

Autorizzazione per la organizzazione della « Rassegna delle nuove tecniche d'apprendimento », in Bologna Pag. 1353

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1971.

Autorizzazione al « Credito navale » - Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano - ad effettuare operazioni di credito navale Pag. 1353

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971 Pag. 1353

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1971.

Nomina degli esperti nei consigli di amministrazione di casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani Pag. 1353

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1971.

Modifiche alle tabelle A e B allegate al decreto ministeriale 1° febbraio 1942 che stabilisce la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali Pag. 1355

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1971.

Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali presso gli uffici doganali e loro successivo versamento alle sezioni di tesoreria, in attuazione del secondo e terzo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62 Pag. 1355

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa Val Trompia a r. l. », con sede in Brescia Pag. 1358

Ministero della difesa: Rettifiche a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare Pag. 1358

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Frassilongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 1358

Autorizzazione al comune di Frassilongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1358

Autorizzazione al comune di Strigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1358

Autorizzazione al comune di Sustinente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1358

Autorizzazione al comune di Terragnolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1358

Autorizzazione al comune di Pace del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1358

Autorizzazione al comune di Fiumefreddo di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1358

Autorizzazione al comune di Favignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1358

Autorizzazione al comune di Toriemaggiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1358

Autorizzazione al comune di Tuffillo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1359

Autorizzazione al comune di Tornareccio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1359

Autorizzazione al comune di Arpaiese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1359

Autorizzazione al comune di Bonea ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1359

Autorizzazione al comune di Campolattaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1359

Autorizzazione al comune di Collelongo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1359

Autorizzazione al comune di Cerreto Sannita ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1359

Autorizzazione al comune di Colle Sannita ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1359

Autorizzazione al comune di Ceppaloni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1359

Autorizzazione al comune di Castelvenere ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1359

Autorizzazione al comune di Casalduni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1359

Autorizzazione al comune di Faicchio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1359

Autorizzazione al comune di Liscia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1359

Autorizzazione al comune di Magliolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1359

Autorizzazione al comune di Osiglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1360

Autorizzazione al comune di Paglieta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1360

Autorizzazione al comune di Rapino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1360

Autorizzazione al comune di San Salvo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1360

Autorizzazione al comune di Luras ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Pag. 1360

Autorizzazione al comune di Mottola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Pag. 1360

Autorizzazione al comune di Monti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Pag. 1360

Autorizzazione al comune di Montresta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Pag. 1360

Autorizzazione al comune di Nurallao ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Pag. 1360

Autorizzazione al comune di Orsara di Puglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Pag. 1360

Autorizzazione al comune di Palagianello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Pag. 1360

Autorizzazione al comune di Palena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Pag. 1360

Autorizzazione al comune di Surbo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Pag. 1360

Autorizzazione al comune di Vacri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Pag. 1360

Autorizzazione al comune di Treglio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Pag. 1361

Autorizzazione al comune di S. Eusanio del Sangro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Pag. 1361

Autorizzazione al comune di Sassinoro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Pag. 1361

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Cupolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Pag. 1361

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli Pag. 1361

Prima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 %, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 31 dicembre 1969 Pag. 1362

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « San Biagio » di Bovolone, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici Pag. 1362

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « F. Jaia » di Conversano, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici Pag. 1362

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 27-FR ».

Pag. 1362

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 26-FR ».

Pag. 1362

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 25-FR ».

Pag. 1362

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 23-FR ».

Pag. 1362

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Genova Pag. 1362

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Creazzo Pag. 1362

Ministero delle finanze:

Restituzioni applicabili dal 6 novembre 1970 al 13 novembre 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 2249/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi Pag. 1363

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° dicembre 1970 al 31 dicembre 1970 Pag. 1364

Dazi applicabili dal 1° gennaio 1971 al 31 marzo 1971 alla importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 1059/69) Pag. 1366

Restituzioni applicabili dal 10 dicembre 1970 al 23 dicembre 1970, a norma del Regolamento C.E.E. n. 2490/70, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi Pag. 1377

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei lavori pubblici: Concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Sicilia.

Pag. 1378

Ministero della pubblica istruzione: Ulteriore proroga dei termini per la presentazione delle pubblicazioni relative ai concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1970.

Pag. 1383

Ministero del tesoro: Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a centoventi posti, elevati a centoquaranta, di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro Pag. 1384

Ufficio medico provinciale di Sondrio: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio Pag. 1384

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia:

LEGGE REGIONALE 1° gennaio 1971, n. 1.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1971 Pag. 1384

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 marzo 1971, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state accettate le dimissioni rassegnate dall'on. avv. Oronzo Reale dalla carica di Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia.

Con lo stesso decreto è stato conferito al Presidente del Consiglio dei Ministri l'incarico di reggere *ad interim* il Ministero di grazia e giustizia.

Con altro decreto del Presidente della Repubblica in data 6 marzo 1971, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state accettate le dimissioni rassegnate dagli onorevoli dott. prof. Oddo Biasini e dott. Oscar Mammi, rispettivamente dalla carica di Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione e per l'industria, il commercio e l'artigianato.

(2655)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1971, n. 27.

Prelevamento di L. 2.000.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di L. 2.000.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971.

Signor Presidente,

il presente provvedimento è inteso al prelevamento di lire 2.000.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, per assicurare l'assistenza alle popolazioni (milioni 1.000) e l'esecuzione delle opere di primo intervento (milioni 1.000) nelle zone dell'alto Lazio disastrose dal recente terremoto.

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: FERRARI AGGRADI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 22 dicembre 1970, n. 1036;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, è autorizzato il prelevamento di L. 2.000.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero dell'interno:

Cap. n. 2487. — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc. L. 850.000.000

Capitolo n. 2505. — Assistenza in natura, ecc. » 150.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Capitolo n. 5875. — Spese per l'aprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ecc. » 1.000.000.000

L. 2.000.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1971

Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 269. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1971, n. 28.

Erezione in ente morale della casa dei fanciulli « Dottor Gaetano Gugino », con sede in Vallelunga Pratameno.

N. 28. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la casa dei fanciulli « Dott. Gaetano Gugino », con sede in Vallelunga Pratameno (Caltanissetta), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1971

Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 262. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1971, n. 29.

Estinzione dell'« Ospedale Trabucchi », con sede in Malesco.

N. 29. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Ospedale Trabucchi », con sede in Malesco (Novara), viene dichiarato estinto ed il relativo patrimonio devoluto al locale asilo infantile.

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1971

Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 263. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970.

Nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto l'art. 5 dello statuto di detto ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1954, n. 1512, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1960, n. 1146;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296, concernente la devoluzione al Ministero della sanità delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Considerato che per decorso quadriennio necessita provvedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'ente predetto;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni, dagli enti e dalle organizzazioni sindacali interessati;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Cerri Carlo, Nasoni dott. Eugenio, Amori dottor Antonello, Rocchi dott. Appio Claudio, rappresentanti dei lavoratori dell'industria;

Mariani Malvino, Tisselli Paolo, rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura;

Luciani rag. Ugo, rappresentante dei lavoratori del commercio;

Corsi dott. Giorgio, rappresentante dei dirigenti di azienda;

Bellacci avv. Riccardo, Vannutelli prof. Cesare, Baruchello prof. dott. Mario, rappresentante dei datori di lavoro dell'industria;

Marchiori dott. Dante, Cartoni dott. Enrico, rappresentanti dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Casaltoli gr. uff. Sergio, rappresentante dei datori di lavoro del commercio;

Nuzzolillo prof. Luigi, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Bellei ing. Crescenzo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Magnifico dott. Elmerindo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Menchi dott. Franco, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

D'Andrea dott. Almerico, esperto in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro nel campo dell'artigianato;

Tranaso dott. Domenico, rappresentante del personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Fanno parte, inoltre, del consiglio di amministrazione dell'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni i seguenti membri di diritto:

— il direttore generale dei rapporti di lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

— il direttore generale della previdenza e assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

— il capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro;

— il direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970

SARAGAT

DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1971
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 393

(2020)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Bella.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bella (Potenza) — al quale la legge assegna 20 membri — è risultato composto, dopo le elezioni del 7 giugno 1970 di vari gruppi minoritari, i cui discordi orientamenti non hanno reso possibile, nonostante la diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta, e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Infatti, nella seduta del 18 agosto 1970, si provvedeva soltanto alla convalida degli eletti, ma non si riusciva ad eleggere il sindaco, in quanto sia nelle due votazioni libere sia in quella di ballottaggio, nessun candidato riusciva ad ottenere il prescritto numero di voti, mentre la successiva seduta, di seconda convocazione, indetta per il 22 agosto 1970, risultava infruttuosa.

Successivamente andava deserta la seduta indetta dalla giunta municipale su invito del prefetto, per il giorno 17 settembre 1970, ai fini dell'elezione degli ordinari organi d'amministrazione dell'ente.

Il prefetto, pertanto, nell'intento di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge — con decreto n. 3373/13 in data 7 ottobre 1970, fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva due successive convocazioni di quell'organo, per i giorni 14 e 17 ottobre 1970, ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

Poichè anche dette sedute risultavano infruttuose, il prefetto riteneva opportuno disporre, con decreto 3573/13 in data 20 ottobre 1970, altre due convocazioni d'ufficio di quel civico consesso, per i giorni 28 e 31 ottobre 1970, rivolgendolo, nel contempo, formale diffida — notificata a tutti i consiglieri — a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, a scanso delle misure di rigore di cui agli articoli 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Malgrado il reiterato monito, anche tali ultime sedute risultavano infruttuose, talchè il prefetto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'incapacità di quella rappresentanza elettiva di provvedere alla costituzione degli ordinari organi d'amministrazione dell'ente, con grave pregiudizio per la civica comunità, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune, a norma dell'articolo 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Bella, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza dell'11 dicembre 1970.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Illustrissima l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bella (Potenza), ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del consigliere di 2° classe dott. Vincenzo Dragone, in servizio presso la prefettura di Potenza.

Roma, addì 16 febbraio 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Bella (Potenza) non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta neglignendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'11 dicembre 1970;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bella (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Dragonè è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1971

SARAGAT

(2465)

RESTIVO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Somma Vesuviana.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Somma Vesuviana (Napoli) — al quale la legge assegna 30 membri — è risultato composto, dopo le elezioni amministrative del 7 giugno 1970, di vari gruppi, i cui discorsi orientamenti, ed in particolare una frattura determinatasi nel gruppo di maggioranza, non hanno reso possibile, nonostante la diffida del prefetto, l'elezione del sindaco, della giunta e conseguentemente il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Il consiglio comunale, si riuniva, per la prima volta il 10 agosto 1970, ma provvedeva, soltanto, alla convalida degli eletti e rinviava ad altra seduta la nomina del sindaco e della giunta.

L'adunanza del 30 settembre 1970, di poi, andava deserta, mentre nella successiva seduta del 2 ottobre 1970, il consiglio comunale dopo aver provveduto alla convalida di un consigliere — surrogante di un altro dichiarato decaduto — rinviava ad altra seduta, per mancanza del numero legale, l'elezione degli ordinari organi di amministrazione dell'ente.

Successivamente ogni tentativo di eleggere il sindaco e la giunta non aveva esito positivo in quanto la seduta del 5 ottobre 1970 riusciva infruttuosa, mentre quella successiva del 15 ottobre 1970 andava deserta.

Allo scopo, allora, di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto — con decreto in data 31 ottobre 1970, fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva due successive convocazioni di quell'organo, per i giorni 6 e 7 novembre 1970, ai fini della elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, che qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso il provvedimento di rigore previsto dalla predetta disposizione.

Neppure tale tentativo sortiva l'effetto voluto, in quanto le due sedute, andavano, ancora una volta, deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, con rapporto in data 21 novembre 1970 ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Somma Vesuviana in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 29 gennaio 1971.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Somma Vesuviana (Napoli) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del direttore di sezione dott. Roberto Amato.

Roma, addì 20 febbraio 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Somma Vesuviana (Napoli) non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta neglignendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 29 gennaio 1971;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Somma Vesuviana (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione dott. Roberto Amato è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1971

SARAGAT

RESTIVO

(2603)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Assisi.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Assisi (Perugia) — al quale la legge assegna 30 membri — è risultato composto, dopo le elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi minoritari, i cui discorsi orientamenti non hanno reso possibile, nonostante la diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Già in data 10 agosto 1970 il prefetto, considerato che nonostante il lungo tempo trascorso dalla consultazione elettorale, quella rappresentanza elettiva non aveva ancora provveduto al-

l'elezione degli ordinari organi dell'ente, con telegramma n. 2081, richiamava l'attenzione del sindaco sulla necessità di una sollecita convocazione del consiglio comunale, ai fini degli adempimenti di precisi obblighi di legge.

Il consiglio comunale, si riuniva, per la prima volta, il 31 agosto 1970 ma provvedeva soltanto alla convalida degli eletti e rinviava ad un'altra seduta la nomina del sindaco e della giunta.

Il prefetto, allora, con telegramma in data 10 settembre 1970, richiamava nuovamente l'attenzione del sindaco sulla necessità di provvedere, con ogni urgenza, alla convocazione del consiglio comunale ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta, in relazione, anche agli adempimenti relativi al bilancio di previsione 1971.

Neppure tale tentativo sortiva l'effetto voluto in quanto la seduta del 12 ottobre 1970 riusciva infruttuosa mentre, in quella del successivo 16 ottobre 1970, veniva eletto sindaco il signor Enzo Boccacci, il quale, riscontrato che non esisteva, in seno a quel consesso, una valida maggioranza, rassegnava, nella stessa seduta, le dimissioni dalla carica.

Del pari infruttuose risultavano le successive sedute del 23 e 30 ottobre 1970.

Il consiglio comunale, di poi, veniva convocato nuovamente dalla giunta municipale, su invito del prefetto, per il giorno 9 novembre 1970, ma la seduta andava, ancora una volta, deserta.

Peraltro, il prefetto, ritenuto opportuno esperire un ulteriore tentativo per giungere alla costituzione dei normali organi di amministrazione, con decreto 10 novembre 1970, fatto notificare a tutti i consiglieri, convocava d'ufficio il civico consesso, per i giorni 16 e 18 novembre 1970 e, nel contempo, rivolgeva formale diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta a scanso delle misure di rigore di cui agli articoli 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Neppure tale estremo tentativo sortiva gli effetti voluti in quanto dette ultime sedute riuscivano, ancora una volta, infruttuose.

Il prefetto pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, con rapporto in data 26 novembre c. a. ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Assisi in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 18 dicembre 1970.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Assisi, ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto dott. Mario Vaccaro.

Roma, addì 24 febbraio 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Assisi (Perugia) non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta neglignendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 18 dicembre 1970;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915; n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Assisi (Perugia) è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Mario Vaccaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1971

SARAGAT

RESTIVO

(2467)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Zagarolo.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Zagarolo (Roma) — al quale la legge assegna 20 membri — è risultato composto, dopo le elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi minoritari, i cui discorsi orientamenti non hanno reso possibile, nonostante la diffida del prefetto, la costituzione di una maggioranza, in grado di assicurare, con l'elezione di stabili organi ordinari, il normale funzionamento dell'amministrazione.

Infatti, nella seduta del 22 luglio 1970, veniva nominato sindaco, con votazione di ballottaggio, il sig. Michele Rinaldi, il quale, riscontrato che non esisteva, in seno a quel consesso, una valida maggioranza, rassegnava le dimissioni dalla carica che venivano accettate alla unanimità, nella successiva seduta del 19 agosto 1970.

Successivamente ogni tentativo di eleggere i normali organi di amministrazione dell'ente non aveva esito positivo, in quanto le sedute del consiglio comunale, all'uopo regolarmente convocato dalla giunta municipale, riuscivano o infruttuose o deserte, per mancanza del numero legale.

Peraltro il prefetto ritenuto opportuno esperire ulteriori tentativi per giungere alla costituzione dei normali organi di amministrazione, con nota n. 10244, in data 15 settembre 1970, trasmessa in copia a tutti i consiglieri, richiamava l'attenzione dell'amministrazione comunale sull'obbligo, imposto dalla legge, di procedere alla elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita avvertenza che, in caso di ulteriore persistente inerzia, si sarebbe dovuto far luogo all'adozione dei provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge: quindi, con decreto n. 9386, in data 13 ottobre 1970, fatto notificare a tutti i consiglieri, disponeva due successive convocazioni di quell'organo per i giorni 22 e 23 ottobre 1970, ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

Neppure tale estremo tentativo sortiva gli effetti voluti in quanto dette ultime sedute andavano, ancora una volta, deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, con rapporto in data 31 ottobre 1970, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Zagarolo in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 18 dicembre 1970.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Illustrissima l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Zagarolo (Roma) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del direttore di ragioneria di 1^a classe dott. Guglielmo Manuzzi, in servizio presso la prefettura di Roma.

Roma, addì 24 febbraio 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Zagarolo (Roma) non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 18 dicembre 1970;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Zagarolo (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di ragioneria di 1^a classe dott. Guglielmo Manuzzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1971

SARAGAT

RESTIVO

(2469)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Poggio Rusco.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Poggio Rusco (Mantova) — al quale la legge assegna 20 membri — è risultato composto, dopo le elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi minoritari, i cui discorsi orientamenti non hanno reso possibile, nonostante la diffida del prefetto, la costituzione di una maggioranza, in grado di assicurare, con l'elezione di stabili organi ordinari, il normale funzionamento dell'amministrazione.

Infatti, nelle sedute del 12 e 18 settembre 1970, si provvedeva soltanto alla convalida degli eletti, mentre nell'adunanza,

all'uopo tenuta il 26 settembre successivo, veniva nominato sindaco, con dieci voti su venti, il sig. Giannino Bignardi il quale, riscontrato che non esisteva in seno a quel consesso una valida maggioranza, nella stessa seduta, dichiarava di non accettare la carica conferitagli.

Allo scopo, allora, di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto — con decreto 2162, in data 6 ottobre 1970, fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva due successive convocazioni di quell'organo per i giorni 16 e 17 ottobre 1970, ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

In dette riunioni veniva di nuovo eletto sindaco, con dieci voti su venti, il sig. Giannino Bignardi, il quale per i motivi già enunciati, in occasione della sua precedente elezione, dichiarava di non accettare la carica.

Il prefetto riteneva, pertanto, opportuno disporre, con decreto 2361, in data 23 ottobre 1970, altre due convocazioni d'ufficio di quel civico consesso per i giorni 30 e 31 ottobre 1970, rivolgendo formale diffida — notificata a tutti i consiglieri — a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, a scanso delle misure di rigore di cui agli articoli 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Malgrado il reiterato monito, anche in tali ultime sedute non si riusciva a formare, in seno a quella rappresentanza consiliare, a causa degli insanabili contrasti interni, una coalizione maggioritaria cosicché, ancora una volta, veniva eletto sindaco, con dieci voti su venti, il sig. Giannino Bignardi, il quale rinunciava alla carica conferitagli.

Il prefetto, allora, ritenuta ormai acquisita la prova della incapacità di quella rappresentanza elettiva di eleggere stabili organi d'amministrazione con grave pregiudizio per gli interessi della civica comunità, ha proposto — ai sensi del citato articolo 323 — lo scioglimento del consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina del commissario, per la gestione provvisoria del comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Poggio Rusco, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza dell'11 dicembre 1970.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Illustrissima l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Poggio Rusco ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Rosolino Marinello.

Roma, addì 24 febbraio 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Poggio Rusco (Mantova) non ha provveduto alla costituzione dei normali organi di amministrazione, trascurando così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'11 dicembre 1970;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Poggio Rusco è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore, dott. Rosolino Marinello, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1971

SARAGAT

RESTIVO

(2466)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Borgonovo Val Tidone.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Borgonovo Val Tidone (Piacenza) — al quale la legge assegna 20 membri — è risultato composto, dopo le elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi minoritari, i cui discordi orientamenti non hanno reso possibile, nonostante la diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Il consiglio comunale, in seguito a ripetuti inviti all'uopo rivolti dal prefetto, si riuniva per la prima volta, il giorno 25 settembre 1970, ma provvedeva soltanto alla convalida degli eletti e rinviava ad altra seduta la nomina del sindaco in quanto nessuno dei candidati riportava il prescritto numero di voti. Del pari infruttuose risultavano, di poi, le successive sedute del 13 e 17 ottobre 1970.

Il prefetto, pertanto, considerato che, nonostante il lungo tempo trascorso dalla consultazione elettorale, quella rappresentanza elettiva non aveva ancora provveduto all'elezione degli ordinari organi dell'ente, con decreto n. 3225, in data 2 novembre 1970, disponeva due successive convocazioni di quel civico consesso, per i giorni 10 e 16 novembre 1970, ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

Poichè anche dette sedute risultavano infruttuose, il prefetto riteneva opportuno, nell'intento di porre quel consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dalla inosservanza di precisi obblighi di legge — con decreto 3710, in data 18 novembre 1970, fatto notificare a tutti i consiglieri — disporre altre due convocazioni d'ufficio di quel civico consesso, per i giorni 25 e 30 novembre 1970, rivolgendolo, nel contempo formale diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta a scanso delle misure di rigore di cui agli articoli 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Malgrado il reiterato monito, anche tali ultime sedute risultavano infruttuose, talché il prefetto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'incapacità di quella rappresentanza elettiva di provvedere alla costituzione degli ordinari organi d'amministrazione dell'ente, con grave pregiudizio per la civica comunità, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Borgonovo Val Tidone in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 13 gennaio 1971.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Borgonovo Val Tidone (Piacenza) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Gaetano Esposito in servizio presso la prefettura di Piacenza.

Roma, addì 24 febbraio 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Borgonovo Val Tidone (Piacenza) non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta, trascurando così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 13 gennaio 1971;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Borgonovo Val Tidone è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gaetano Esposito è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1971

SARAGAT

RESTIVO

(2468)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1970.

Nomina di un componente del Consiglio superiore della agricoltura e foreste.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, per la riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il quale è stato istituito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regio decreto 24 luglio 1942, n. 1122, recante integrazioni al citato decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1969, registro n. 7 Agricoltura e foreste, fo-

glio n. 318, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste per il biennio 5 aprile 1969-4 aprile 1971;

Visto il decreto ministeriale in data 14 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1969, registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 329, con il quale sono stati nominati i presidenti di sezione del detto Consiglio superiore ed è stato dato atto della composizione di tale organo per tener conto anche di coloro che ne erano membri di diritto;

Vista la lettera n. 1/33461 dell'8 agosto 1970, con la quale il Ministero della difesa ha comunicato che il maggiore generale veterinario Giuseppe Costamagna ha assunto la carica di capo del servizio veterinario dell'Esercito;

Considerato che, in dipendenza di tale carica, il maggiore generale Giuseppe Costamagna entra a far parte di diritto della 3ª sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 6, lettera c) del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e in sostituzione del maggiore generale veterinario Filoteo Nelli;

Decreta:

Il maggiore generale veterinario Giuseppe Costamagna è chiamato a far parte della 3ª sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del maggiore generale Filoteo Nelli e per il restante periodo del biennio 5 aprile 1969-4 aprile 1971.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1970

Il Ministro: NATALI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1971
Registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 370*

(2015)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1970.

Variazioni delle circoscrizioni di servizio degli Ispettori dermosifilografi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 2 maggio 1964, n. 500, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1964, registro n. 4 Sanità, foglio n. 24, con il quale, ai sensi dell'art. 11, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, contenente il regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1956, n. 837, venivano determinati il numero degli ispettori dermosifilografi nonché le circoscrizioni di servizio;

Visto il proprio decreto del 14 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1968, registro n. 5 Sanità, foglio n. 223, con il quale veniva modificato l'ordinamento delle precitate circoscrizioni di servizio;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 306 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 837;

Vista la legge n. 20 in data 2 febbraio 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1970, n. 41, concernente la istituzione della provincia di Isernia;

Ritenuta l'opportunità di includere il territorio della nuova provincia di Isernia in una delle circoscrizioni di servizio degli ispettori dermosifilografi, apportando nello stesso tempo alcune variazioni alle circoscrizioni di servizio finite;

Decreta:

Vengono determinate le seguenti variazioni ai posti di ispettori dermosifilografi per le circoscrizioni di « Campobasso-Benevento » e di « Caserta-Avellino » di cui al precedente decreto ministeriale del 14 marzo 1968:

un posto per la circoscrizione di Campobasso-Isernia;

un posto per la circoscrizione di Benevento-Avellino;

un posto per la circoscrizione di Caserta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1971
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 277*

(2026)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1970.

Proroga del termine per la chiusura della gestione liquidatoria della Cassa conguaglio tariffe elettriche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 4 ottobre 1969) col quale, a norma dell'art. 11 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge n. 561 del 17 aprile 1956, è stato nominato il dott. Adriano Astarita, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato, liquidatore unico della Cassa conguaglio tariffe elettriche, posta in liquidazione con provvedimento CIP n. 1012 del 27 settembre 1962;

Visto il decreto ministeriale 1º marzo 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 23 maggio 1970) con cui è stato fissato il termine del 30 giugno 1970 per la chiusura della indicata Cassa conguaglio tariffe elettriche;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 16 settembre 1970) con il quale detto termine del 30 giugno 1970 è stato prorogato al 31 dicembre 1970;

Considerato che non è stato possibile pervenire entro quest'ultimo termine alla definizione di alcune pendenze della Cassa stessa;

Decreta:

Il termine del 31 dicembre 1970 per la chiusura della gestione liquidatoria della Cassa conguaglio tariffe elettriche, viene prorogato al 30 giugno 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(2025)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1971.

Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Hidropress di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Hidropress di Napoli ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corrispondenza del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Hidropress di Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 giugno 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

DONAT-CATTIN

*Il Ministro per il bilancio
e la programmazione economica*

GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro

FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato

GAVA

(2029)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel «XIV Salone internazionale dell'alimentazione S.I.A.», in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel «XIV Salone internazionale dell'alimentazione S.I.A.», che avrà luogo a Bologna dal 22 al 26 settembre 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel *Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi*.

Roma, addì 28 gennaio 1971

p. Il Ministro: BRANDI

(1299)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1971.

Commissioni per la perizia dei tabacchi greggi in colli di produzione nazionale ottenuti nella campagna 1969, in aggiunta a quelle nominate in precedenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 89 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, come risulta modificato dall'art. 4 della legge 21 aprile 1961, n. 342;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla nomina delle commissioni per la perizia dei tabacchi greggi in colli di produzione nazionale ottenuti nella campagna 1969;

Viste le designazioni effettuate dall'Associazione specifica di categoria dei concessionari speciali a carattere nazionale - Associazione produttori tabacchi italiani (A.P.T.I.) con nota n. 116269/25 del 9 luglio 1970;

Visto il proprio decreto ministeriale n. 01/3834 del 14 agosto 1970, con il quale sono state nominate le suddette commissioni;

Preso atto della sopravvenuta indisponibilità di alcuni membri delle commissioni medesime per dimissioni dall'impiego e perchè destinati ad altri incarichi;

Decreta:

Art. 1.

Per la valutazione dei tabacchi greggi in colli di produzione nazionale ottenuti nella campagna 1969 sono nominate, fino al 30 novembre 1971, in aggiunta alle commissioni nominate col soprarichiamato decreto ministeriale n. 01/3834 del 14 agosto 1970, le commissioni di perizia appresso indicate, che effettueranno singolarmente e su specifica designazione della Direzione generale dei monopoli di Stato, la valutazione suddetta in magazzini od uffici dell'amministrazione, ovvero presso i magazzini generali dei concessionari:

I commissione di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Poggi dott. Alberto, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Cerullo dott. Federico, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo,

Bendicente dott. Giuseppe, vice direttore di stabilimento coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Celentano ing. Salvatore, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I. membro effettivo;

Scalcione dott. Emanuele, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Fratini Pietro, perito principale di 1° classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

De Vitofranceschi Vittorio, perito principale di 1° classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

II commissione di perizia:

Poggi dott. Alberto, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

Chiessi dott. Giuseppe, vice direttore di stabilimento coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Cerullo dott. Federico, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Bendicente dott. Giuseppe, vice direttore di stabilimento coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Celentano ing. Salvatore, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Scalcione dott. Emanuele, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro supplente;

Fratini Pietro, perito principale di 1° classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

De Vitofranceschi Vittorio, perito principale di 1° classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

III commissione di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente effettivo;

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente supplente;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro effettivo;

Cerullo dott. Federico, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro supplente;

Bertelli dott. Renato, ex funzionario tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, designato dall'A.P.T.I., membro effettivo;

Giammarioli dott. Paolo, dottore agronomo iscritto all'albo della provincia di Perugia, designato dalla A.P.T.I., membro supplente;

Mariani Santo, perito principale di 2° classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario effettivo;

Bosazzi Gregorio, capo tecnico di 1° classe manifatture tabacchi, in servizio attivo, segretario supplente.

Art. 2.

Per la valutazione, nei casi previsti dal comma decimo dell'art. 89 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, citato nelle premesse, dei tabacchi di cui all'articolo precedente, sono nominate, fino al 30 novembre 1971, in aggiunta alle commissioni superiori nominate col sopra richiamato decreto ministeriale n. 01/3834 del 14 agosto 1970, le seguenti commissioni superiori di perizia, che dovranno procedere singolarmente e su specifica designazione della Direzione generale dei monopoli di Stato, alla valutazione suddetta in magazzini od uffici dell'amministrazione, ovvero presso i magazzini generali dei concessionari:

I commissione superiore di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente;

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Minchilli dott. Federico, direttore di stabilimento di 2° classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Fratini Pietro, perito principale di 1° classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario.

II commissione superiore di perizia:

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente;

Cerullo dott. Federico, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Minchilli dott. Federico, direttore di stabilimento di 2° classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Fratini Pietro, perito principale di 1° classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario.

III commissione superiore di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente;

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Poggi dott. Alberto, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Mariani Santo, perito principale di 2° classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario.

IV commissione superiore di perizia:

Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente;

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Minchilli dott. Federico, direttore di stabilimento di 2° classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Fratini Pietro, perito principale di 1° classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario.

V commissione superiore di perizia:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente;

Cerullo dott. Federico, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Minchilli dott. Federico, direttore di stabilimento di 2° classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Fratini Pietro, perito principale di 1° classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario.

VI commissione superiore di perizia:

De Bonis dott. Eugenio, ispettore generale tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, presidente;

Cerullo dott. Federico, ispettore superiore tecnico coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Minchilli dott. Federico, direttore di stabilimento di 2^a classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, membro;

Fratini Pietro, perito principale di 1^a classe coltivazioni tabacchi, in servizio attivo, segretario.

Art. 3.

Ai funzionari in servizio attivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato che espletteranno le mansioni di cui ai precedenti articoli sarà corrisposto il gettone di presenza stabilito dalle vigenti disposizioni.

La relativa spesa presunta rientra in quella prevista dal sopra richiamato decreto ministeriale n. 01/3834 del 14 agosto 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 2 febbraio 1971

Il Ministro: PRETI

(2014)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1971.

Delega al Presidente della giunta regionale sarda di funzioni in materia di opere pubbliche per l'anno finanziario 1971.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950 n. 327, che detta norma di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 5 settembre 1951, n. 1037, che autorizza i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nonché di opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, che detta norma sul decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici;

Visti i decreti ministeriali 19 dicembre 1951, n. 5411, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1952, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 32 e successivi, coi quali tale delega veniva rilasciata a tutto l'anno finanziario 1970;

Considerata l'opportunità di rinnovare detta delega per l'anno finanziario 1971;

In applicazione dell'art. 1 della legge 5 settembre 1951, n. 1037;

Decreta:

E' delegata al Presidente della giunta regionale sarda per l'anno finanziario 1971, la facoltà di approvare, su conforme parere del comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, i progetti ed i contratti relativi all'esecuzione delle opere pubbliche a pagamento non differito comprese nei programmi già approvati, dal Ministero stesso, fatta eccezione per quelle indicate nell'art. 9 lettere a), b), c) del decreto legislativo 19 maggio 1950, n. 327, nonché la facoltà di assumere gli impegni e disporre i paga-

menti relativi alle opere medesime nei limiti delle somme stanziare nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere in gestione del provveditorato suddetto, anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e di leggi contabili speciali.

Roma, addì 4 febbraio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1971
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 151

(2023)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di L'Aquila.

**IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 2 ottobre 1970 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di L'Aquila con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 8 febbraio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di L'Aquila.

Colture:	Giornate per ettaro		
	1 ^a zona	2 ^a zona	3 ^a zona
Seminativi	30	35	35
Seminativi irrigui	55	55	55
Prati	25	25	25
Ortaggi	180	160	140
Vigneto	115	100	100
Oliveto	40	30	30
Frutteto	100	80	60
Castagneto da frutta	—	20	20

Bestiame (indipendentemente dalle zone):

Bovini	30	giornate per capo
Equini	15	Id.
Suini	10	Id.
Ovini e caprini	6	Id.

Comuni inclusi nella 1ª zona: Aielli, Avezzano, Celano Cerchio, Corfinio, Fossa, Introdacqua, Luco dei Marsi, Pescina, Pratola Peligna, Ortucchio, Raiano, S. Benedetto dei Marsi, Sulmona, Trasacco, Gioia dei Marsi, Vittorito.

Comuni inclusi nella 2ª zona: Acciano Barete, Barisciano, Capestrano, Caporciano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civitella Roveto, Collarmele, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Gorinao Sicoli, L'Aquila (con essa anche le frazioni), Lecce dei Marsi, Molina Aterno, Montereale, Navelli, Ofena, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Prezza, Roccasasale, S. Benedetto in Perillis, S. Demetrio, S. Pio delle Camere, S. Vincenzo Valle Rovero, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Tione degli Abruzzi, Bugnata e Magliano dei Marsi.

Comuni inclusi nella 3ª zona: Alfedena, Anversa, Ateleta, Balsorano, Barrea, Bisegna, Cagnano Amiterno, Calascio, Canistro, Cansano, Campo di Giove, Campotosto, Capistrello, Capitignano, Cappadocia, Carapelle Calvisio, Carsoli, Castel del Monte, Castel di Sangro, Castellafiume, Castelvecchio Calvisio, Civita d'Antino, Civitella A., Cocullo, Collelongo, Collepietro, Lucoli, Massa d'Albe, Morino, Ocre, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Ovindoli Pereto, Pescasseroli, Pescocostanzo, Rivisondoli, Rocca di Botte, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Roccapia, Roccaraso, Sante Marie, Santo Stefano di Sessanio, Scanno, Scontrone, Scoppito, Secinaro, Tornimparte, Villalago, Villa S. Lucia, Villetta Barrea, Villavallelonga.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

DONAT-CATTIN

(2036)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Vercelli.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 3 agosto 1970 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Vercelli con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Vercelli.

Colture:	Giornate per ettaro				
	1ª zona	2ª zona	3ª zona	4ª zona	5ª zona
Riso	26	28	—	—	—
Fumento	12	12	12	12	—
Cereali minori	14	14	14	14	16
Mais 1° e 2° raccolto	22	22	22	22	—
Leguminose da granello	34	34	34	34	36
Ortive in pieno campo	38	38	38	40	—
Orto specializzato	400	400	400	400	—
Orto familiare	200	200	200	200	150
Vigneto specializzato	—	—	110	110	—
Vigneto promiscuo	—	30	30	30	—
Frutteto specializzato	—	—	95	95	—
Frutteto promiscuo	—	30	30	30	20
Prato irriguo	23	23	23	27	—
Prato asciutto	—	—	20	23	23
Marcita	38	38	38	—	—
Trifoglio (stoppia)	17	17	17	17	—
Pascolo	2	2	2	2	2
Erbai	10	10	10	10	—
Coltivazione di fiori	550	550	550	600	—
Vivai piante giardino	120	120	120	120	—
Piantonai	60	60	60	60	—
Castagneto da frutto	—	—	—	15	15
Bosco ceduo e misto	4	4	4	4	4
Pioppeto	12	12	13	—	—

Bestiame:

Equini	25	giornate per capo
Bovini da latte	20	Id.
Bovini da allevamento e da carne	12	Id.
Suini	6	Id.
Caprini	3	Id.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

DONAT-CATTIN

Suddivisione della provincia di Vercelli in zone agrarie

- 1ª Zona: pianura risicola.
- 2ª Zona: terreni baraggivi.
- 3ª Zona: irrigua non risicola.
- 4ª Zona: collina.
- 5ª Zona: montagna.

Ciascuna zona comprende i seguenti comuni:

1ª Zona:

Albano - Arborio - Asigliano - Balocco - Bianzè - Borgovercelli - Buronzo - Caresana - Caresanablot - Carisio - Casanova Elvo - Castelletto Cervo - Collobiano - Costanzana - Crescentino - Crova - Desana - Fontanetto Po - Formigliana - Ghislarengo - Giffenga - Greggio - Lamporo - Lenta - Lignana - Livorno F. - Motta dei Conti - Olcenengo - Oldenico - Palazzolo - Pertengo - Pezzana - Prarolo - Quinto V.se - Rive V.se - Ro-secco - Rovasenda - Salasco - Sali V.se - Salussola - S. Germano - Santhià - Stroppiana - Tricerro - S. Giacomo V.se - Trino - Tronzano - Vercelli - Villanova B.se - Villarboit - Villata.

2ª Zona:

Albano - Arborio - Balocco - Benna - Brusnengo - Buronzo - Carisio - Casanova Elvo - Castelletto Cervo - Cavaglia - Cerrione - Formigliana - Gattinara - Ghislarengo - Giffenga - Greggio - Lenta - Massazza - Masserano - Mottalciata - Oldenico - Rovasenda - Roasio - Salussola - S. Giacomo - Santhià - Villanova B.se - Villarboit.

3ª Zona:

Alice Castello - Benna - Borgo d'Ale - Borriana - Candelo - Cavaglia - Cigliano - Cossato - Gaglianico - Gattinara - Massazza - Moncrivello - Ponderano - Saluggia - Sandigliano - Verrone.

4ª Zona:

Alice Castello - Biella - Bioglio - Borgo d'Ale - Brusnengo - Camburzano - Casapinta - Cavaglia - Cerrito Castello - Cerrione - Cossato - Crevacuore - Crosa - Curino - Dorzano - Gattinara - Lessona - Lozzolo - Magnano - Masserano - Mezzana M.go - Moncrivello - Mongrando - Mottalciata - Occhieppo Inferiore -

Oechicppo Superiore - Pettinengo - Piatto - Quaregna - Roasio - Ronco B.se - Roppolo - Sala - Selve Marcone - Serravalle Scesia - Sostegno - Strona - Ternengo - Tollegno - Torrazzo - Valdengo - Vigliano B.se - Villa del Bosco - Viverone - Zimone - Zubiena - Zumaglia.

5ª Zona:

Ailoche - Alagna - Andorno Micca - Balmuccia - Boccioleto - Borgosesia - Breia - Callabiana - Camandona - Campertogno - Campiglia Cervo - Caprile - Carcoforo - Cellio - Cervatto - Civiasco - Coggiola - Cravagliana - Donato - Fobello - Graglia - Guardabosone - Miagliano - Molli - Mosso S. Maria - Muzzano - Netro - Piedicavallo - Pila - Piode - Pistolese - Pollone - Portula - Postua - Praj - Pralungo - Quarona - Quittengo - Rassa - Rima S. Giuseppe - Rimasco - Rimella - Riva Valdobbia - Rosazza - Rossa - Sabbia - Sagliano Micca - San Paolo Cervo - Scopa - Scopello - Soprana - Sordavola - Tavigliano - Trivero - Valduggia - Vallanzengo - Valle Mosso - Valle S. Nicolao - Varallo - Vaglio - Vocca.

(2055)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1971.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale tavoleggiante dipendente dai pubblici esercizi di Torino e provincia.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1º agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1º agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1º agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo alla gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonché all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale tavoleggiante dipendente dai pubblici esercizi di Torino e provincia sono determinate nella misura stabilita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo al 1º ottobre 1969.

Roma, addì 10 febbraio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale tavoleggiante dipendente dai pubblici esercizi di Torino e provincia.

Caffè, bars ed esercizi similari

	Esercizi di	
	1ª e 2ª categoria	Altri esercizi
Capo cameriere	107.000	100.000
Cameriere	100.000	95.000
Aiuto cameriere	95.000	91.000

Ristoranti, trattorie ed esercizi similari

Capo cameriere (Maitre)	107.000	95.000
Cameriere	91.000	85.000
Aiuto cameriere (Demi-chef)	83.000	80.000
Aiuto cameriere II (comis)	83.000	80.000

Note: Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono calcolate per mese, ragguagliate a 26 giorni lavorativi, comprensive dei ratei per gratifica natalizia e festività.

Le retribuzioni medie, come sopra determinate, seguiranno automaticamente e proporzionalmente le eventuali variazioni apportate ai sensi dell'art. 116 del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, ai limiti della retribuzione annua per la liquidazione delle rendite.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

DONAT-CATTIN

(2078)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1971.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale impiegatizio retribuito a percentuale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Savona.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1º agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visti gli articoli 30, primo comma e 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti la validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione del premio di assicurazione;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, modificato dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere a) e b) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'accordo intervenuto fra la Federazione associazioni italiane alberghi e turismo e la Filcalms-CGIL, la Fisascat-CISL, la Uilamt-UIL e la Fisanlcta-CISNAL in data 7 agosto 1969 concernente l'abolizione a far

tempo dalla data del 30 settembre 1970, del sistema del riferimento a retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, dovuti per il personale dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio retribuito in tutto o in parte a percentuale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Savona, sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° novembre 1969 e fino al 30 settembre 1970.

Roma, addì 10 febbraio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella salari medi convenzionali per il personale salariale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Savona

(validità: dal 1° novembre 1969 al 30 settembre 1970)

CATEGORIE	dal 1° ottobre al 30 aprile				dal 1° maggio al 30 settembre			
	Alberghi di 1ª Pensioni-Locande	Alberghi di 2ª Pensioni di 1ª	Alberghi di 3ª Pensioni di 2ª	Alberghi di 4ª Pensioni di 3ª Locande	Alberghi di 1ª Pensioni-Locande	Alberghi di 2ª Pensioni di 1ª	Alberghi di 3ª Pensioni di 2ª	Alberghi di 4ª Pensioni di 3ª Locande
1ª categoria « A »	99.500	88.500	81.000	76.500	132.000	114.500	107.500	102.500
1ª categoria « B »	85.500	74.500	69.500	67.000	110.500	96.800	91.000	89.500
2ª categoria	72.500	65.600	57.000	55.000	95.500	84.000	76.500	72.000
3ª categoria	57.500	54.600	49.000	47.500	73.500	68.000	62.500	61.500

Appartengono:

alla 1ª categoria « A »: maître con almeno 4 dipendenti chef de rang, capocuoco con almeno 4 dipendenti capi-partita, capocuoco con meno di 4 dipendenti capi-partita, primo portiere;

alla 1ª categoria « B »: maître con meno di 4 dipendenti chef de rang, sottocapocuoco, pasticciere, cuoco unico e generico;

alla 2ª categoria: cameriere capo personale di sala e 3° maître negli esercizi di 1ª categoria, cuoco capo-partita, portiere unico, barman, chef d'étage, chef trancheur, chef ai vini, cameriere capo squadra e cameriere generico, facchino ai piani, cameriera ai piani in quelle aziende ove non presta servizio alcun facchino ai piani, 1° aiuto cuoco, guardarobiera con consegne; lavandaio e lavandaia, governante, 2° portiere;

alla 3ª categoria: demi-chef d'étage, 2° barman, vice cameriere capo squadra, demi-chef, cameriere ai piani, 2° aiuto cuoco, facchino, casseruoliere, argenteiere, lavapiatti, officiere, guardarobiera senza consegne, stiratrice, ascensorista, commissioniere, aiuto cameriere al bar ed ai piani, conduttore, facchino-portiere anche con mansioni di conduttore, guardia notte; aiuti a: cantiniere, dispensiere, caffettiere, guardaroba e lavanderia; personale di fatica; tuttofare, aiuto facchino, ausiliari, portiere di notte, conduttore con lingue, aiuto cameriera ai piani, aiuto cameriere di sala, aiuto stiratrice, aiuto cameriere di sgombero, cantiniere, dispensiere, caffettiere.

Le retribuzioni medie di cui alle tabelle suddette, sono comprensive della 13ª mensilità o gratifica natalizia, della 14ª mensilità, delle festività nazionali, infrasettimanali, dei compensi per lavoro straordinario e dei valori del vitto e dell'alloggio e sono ragguagliate a n. 26 giornate lavorative.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1971.

Autorizzazione per la organizzazione della « Rassegna delle nuove tecniche d'apprendimento », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista l'istanza presentata per la organizzazione della « Rassegna delle nuove tecniche d'apprendimento »;

Decreta:

E' autorizzata l'organizzazione della « Rassegna delle nuove tecniche d'apprendimento » da tenersi in Bologna dal 3 al 6 aprile 1971, con carattere nazionale.

Roma, addì 13 febbraio 1971

Il Ministro: GAVA

(2605)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1971.

Autorizzazione al « Credito navale » - Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano - ad effettuare operazioni di credito navale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, recante nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge n. 623, il quale prevede che i finanziamenti di cui al precedente art. 1 sono accordati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti ed aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, all'uopo designati dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Visto il decreto n. 526731/74 in data 6 ottobre 1959, con il quale sono stati designati gli istituti e le aziende di credito autorizzati ad effettuare le operazioni previste dall'art. 1 della menzionata legge n. 623;

Vista la richiesta del « Credito navale » - Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano - Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare operazioni di credito navale con i benefici previsti dalla ripetuta legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Il « Credito navale » - Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, Roma - è autorizzato ad effettuare operazioni di credito navale con i benefici della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che le operazioni stesse non fruiscono del contributo statale negli interessi, previsto dalla legge 9 gennaio 1969, n. 1.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(2024)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1971, è stabilita nella misura di L. 1,80 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 18 febbraio 1971

p Il Ministro: MAMMI

(2132)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1971.

Nomina degli esperti nei consigli di amministrazione di casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani.

**IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE**

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani e, in particolare, l'art. 11 della legge medesima, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1966, n. 27;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dell'esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale in

seno ai consigli di amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, in corso di rinnovo per scadenza del mandato;

Viste le proposte fatte dalla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Decreta:

Per ciascuna delle sottoelencate casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani è nominato, in seno al consiglio di amministrazione, il membro esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale nella persona di seguito indicata per ognuna di esse:

- 1) *Cassa mutua provinciale di Alessandria:*
Corsi dott. Vitaliano.
- 2) *Cassa mutua provinciale di Aosta:*
Savoie Riccardo.
- 3) *Cassa mutua provinciale di Arezzo:*
Tenti geom. Enzo.
- 4) *Cassa mutua provinciale di Asti:*
Mattioli cav. Alvaro.
- 5) *Cassa mutua provinciale di Bari:*
Amendola avv. Aldo.
- 6) *Cassa mutua provinciale di Bolzano:*
Ricci dott. Mario.
- 7) *Cassa mutua provinciale di Brescia:*
Facchetti cav. Giuseppe.
- 8) *Cassa mutua provinciale di Cagliari:*
Careddu Nazario.
- 9) *Cassa mutua provinciale di Cosenza:*
Stella dott. Luigi.
- 10) *Cassa mutua provinciale di Cremona:*
Cotticelli avv. Luigi.
- 11) *Cassa mutua provinciale di Cuneo:*
Perlo cav. uff. Giovanni.
- 12) *Cassa mutua provinciale di Enna:*
Curcio dott. Luigi.
- 13) *Cassa mutua provinciale di Forlì:*
Vicini Rino.
- 14) *Cassa mutua provinciale di Gorizia:*
Peternel rag. Mariano.
- 15) *Cassa mutua provinciale di Lucca:*
Landi prof. Lando.
- 16) *Cassa mutua provinciale di Mantova:*
Ruggerini avv. Domenico.
- 17) *Cassa mutua provinciale di Massa Carrara:*
Di Mucci avv. Leonardo.
- 18) *Cassa mutua provinciale di Novara:*
Rameni rag. Davide.
- 19) *Cassa mutua provinciale di Nuoro:*
Zoppi rag. Peppino.
- 20) *Cassa mutua provinciale di Padova:*
Lotto rag. Antonio.
- 21) *Cassa mutua provinciale di Parma:*
Parenti rag. Renzo.
- 22) *Cassa mutua provinciale di Pavia:*
Diegoli dott. Gabriele.
- 23) *Cassa mutua provinciale di Perugia:*
Dominici dott. Gustavo.
- 24) *Cassa mutua provinciale di Pescara:*
Grassi dott. Benedetto.
- 25) *Cassa mutua provinciale di Pisa:*
Bargagna Doriano.
- 26) *Cassa mutua provinciale di Ragusa:*
Iacono dott. Angelo.
- 27) *Cassa mutua provinciale di Reggio Emilia:*
Bertozzi dott. Giovanni.
- 28) *Cassa mutua provinciale di Rieti:*
Battaglia Bernardo.
- 29) *Cassa mutua provinciale di Roma:*
Morando dott. Francesco.
- 30) *Cassa mutua provinciale di Salerno:*
De Vivo rag. Domenico.
- 31) *Cassa mutua provinciale di Sassari:*
Peralta Antonio.
- 32) *Cassa mutua provinciale di Savona:*
Torre dott. Gennaro.
- 33) *Cassa mutua provinciale di Siena:*
Ginanneschi dott. Guido.
- 34) *Cassa mutua provinciale di Sondrio:*
Coiatelli rag. Lodovico Lino.
- 35) *Cassa mutua provinciale di Taranto:*
Sala cav. Paolo.
- 36) *Cassa mutua provinciale di Teramo:*
Gramenzi dott. Bernardo.
- 37) *Cassa mutua provinciale di Trento:*
Benedetti dott. Angelo.
- 38) *Cassa mutua provinciale di Treviso:*
Innocenti dott. Sergio.
- 39) *Cassa mutua provinciale di Trieste:*
Alesani dott. Silvio.
- 40) *Cassa mutua provinciale di Udine:*
Piuazzo dott. ing. Sergio.
- 41) *Cassa mutua provinciale di Varese:*
Bernasconi Nando.
- 42) *Cassa mutua provinciale di Venezia:*
Scaramuzza dott. Luigi.
- 43) *Cassa mutua provinciale di Verona:*
Giarola dott. Guido.
- 44) *Cassa mutua provinciale di Vicenza:*
Santoni dott. Marco.
- 45) *Cassa mutua provinciale di Viterbo:*
Prosperoni Carlo.
- 46) *Cassa mutua provinciale di Caltanissetta:*
Di Rocco dott. Vincenzo.
- 47) *Cassa mutua provinciale di Frosinone:*
Palazzo Antonio.
- 48) *Cassa mutua provinciale di L'Aquila:*
Di Giovanni Alfredo.
- 49) *Cassa mutua provinciale di Lecce:*
Mannarini dott. Ettore.
- 50) *Cassa mutua provinciale di Pistoia:*
Bazzigalupi Antonio.
- 51) *Cassa mutua provinciale di Trapani:*
Colomba dott. Ignazio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1971.

Modifiche alle tabelle A e B allegate al decreto ministeriale 1° febbraio 1942 che stabilisce la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che determina la sede, la classe e le facoltà di ciascuna dogana nonché le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci, modificato, da ultimo, con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 694;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1942 con il quale venne stabilita la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Visti i decreti ministeriali 25 agosto 1947, 1° settembre 1949, 1° novembre 1950, 1° gennaio 1952 e 25 luglio 1966 che hanno apportato modifiche ed aggiunte alla tabella A, allegata al citato decreto ministeriale 1° febbraio 1942, concernente l'elenco delle circoscrizioni doganali;

Visti i decreti ministeriali 1° novembre 1950 e 13 giugno 1969 che hanno apportato modifiche ed aggiunte all'elenco dei compartimenti doganali d'ispezione, risultante dalla tabella B allegata al ripetuto decreto ministeriale 1° febbraio 1942;

Considerata l'opportunità di operare una migliore ripartizione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali d'ispezione;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale 1° febbraio 1942, modificato, da ultimo, con decreto ministeriale 25 luglio 1966, sono aggiunte le seguenti circoscrizioni doganali:

Circoscrizioni doganali	Territorio compreso in ciascuna circoscrizione
Ravenna . . . Porto Torres . . .	province di Ravenna e Forlì provincia di Sassari

Art. 2.

In conseguenza di quanto disposto al precedente articolo 1 i territori compresi nelle circoscrizioni doganali di Bologna e Cagliari risultano così fissati:

Circoscrizioni doganali	Territorio compreso in ciascuna circoscrizione
Bologna . . . Cagliari	province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Ferrara province di Cagliari e Nuoro

Art. 3.

Sono istituiti i compartimenti doganali d'ispezione di Cagliari e di Bolzano la cui competenza territoriale risulta dalla tabella riportata nel successivo art. 4.

Art. 4.

In conseguenza della istituzione di cui al precedente art. 3, la tabella B, allegata al decreto ministeriale 1° febbraio 1942, concernente l'elenco dei compartimenti doganali d'ispezione con le relative competenze territoriali, modificata, da ultimo, con decreto ministeriale 13 giugno 1969, è sostituita dalla seguente:

Compartimenti	Circoscrizioni doganali comprese nella competenza territoriale di ciascun compartimento	Dogane internazionali di 1° classe e direzioni superiori a sé stanti
Bari	Bari - Brindisi - Taranto	—
Bologna	Bologna - Firenze - Livorno - Ravenna	—
Bolzano	Bolzano - Fortezza	—
Cagliari	Cagliari - Porto Torres	—
Genova	Genova - Imperia - La Spezia - Savona	Ventimiglia
Milano	Milano - Como	Chiasso - Domodossola - Luino
Napoli	Napoli - Reggio Calabria - Salerno	—
Palermo	Palermo - Catania - Messina - Siracusa - Trapani	—
Roma	Ancona - Roma 1° - Roma 2°	—
Torino	Aosta - Novara - Torino	Modane
Venezia	Venezia - Verona	—
Trieste	Gorizia - Udine - Trieste	Monfalcone

Art. 5.

La sezione doganale di Forlì, istituita con decreto ministeriale 20 giugno 1963, ora dipendente dalla dogana di Bologna, è posta alle dipendenze della dogana di Ravenna.

Art. 6.

Il presente decreto, entra in vigore il 1° giugno 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1971

Il Ministro: PRETI

(2606)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1971.

Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali presso gli uffici doganali e loro successivo versamento alle sezioni di tesoreria, in attuazione del secondo e terzo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO

PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 226, 585 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Viste le istruzioni generali sui servizi del Tesoro approvate con decreto ministeriale 30 giugno 1939, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1923, concernente, tra l'altro, l'istituzione dei certificati doganali;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1943, concernente le istruzioni di contabilità per l'amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62;

Decreta:

TITOLO I

Pagamenti o depositi presso gli uffici doganali

Art. 1.

Presso gli uffici doganali il pagamento o il deposito di somme a titolo di diritti doganali, altri tributi e penalità, di importo superiore ai limiti massimi stabiliti dall'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62, possono essere effettuati nei seguenti modi:

a) mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, assegni circolari o assegni bancari a copertura garantita, assegni bancari emessi da istituti e aziende di credito, non trasferibili, intestati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per la principalità doganale cui affluiscono le somme riscosse in via definitiva o per deposito.

I vaglia cambiari e gli assegni devono essere a carico di banche o istituti di credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia nel cui capoluogo ha sede la sezione di tesoreria provinciale dello Stato ordinataria dei suddetti titoli di credito;

b) mediante versamento o postagiato sul conto corrente postale intestato al ricevitore principale competente e vincolato a favore della sezione di tesoreria di cui alla lettera a), osservate le limitazioni di importo e di uso dei titoli di credito bancari stabiliti dall'amministrazione postale.

I versamenti ed i postagiato sono ritenuti validi agli effetti doganali soltanto se effettuati con gli appositi modelli a quattro sezioni con l'indicazione della causale dell'operazione.

In tal caso l'operatore consegna alla cassa del competente ufficio doganale, in luogo dei corrispondenti valori, l'attestazione del versamento o del postagiato;

c) limitatamente al deposito di somme a favore di uffici doganali, mediante diretto versamento da parte degli operatori sulla contabilità speciale prevista dal successivo art. 2, sia in contanti che con i titoli di cui alla lettera a) del presente articolo oppure con versamento o postagiato, sul c/c postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

In tal caso la quietanza mod. 80 T intestata al competente ricevitore principale viene rilasciata all'operatore versante che la consegna in dogana.

TITOLO II

Contabilità speciale in conto deposito

Art. 2.

Presso le sezioni di tesoreria, nel cui territorio di competenza hanno sede dogane principali, è istituita una contabilità speciale in conto deposito per ciascuno dei ricevitori principali che risiedono nell'ambito della provincia.

In tale contabilità speciale sono versati i valori che le dogane ricevono in deposito:

a) per diritti doganali ed ogni altro diritto o tributo a qualsiasi titolo riscosso dalle dogane;

b) per i proventi del contenzioso e per il ricavo della vendita di merci abbandonate.

Delle somme ricevute in deposito, gli uffici doganali percettori possono trattenere un ammontare in contanti, quale fondo di dotazione per i successivi rimborsi agli operatori. L'entità di tale fondo è fissata dai capi delle circoscrizioni doganali, d'intesa con i capi dei compartimenti.

Art. 3.

I ricevitori principali versano giornalmente in contabilità speciale i valori direttamente assunti in deposito e quelli che ricevono, pure giornalmente, dalle sezioni e dogane secondarie.

I contabili secondari possono anche versare i valori ricevuti in deposito direttamente alla contabilità speciale, per conto del ricevitore principale cui devono essere intestate le quietanze mod. 80 T.

Si prescinde dall'obbligo del versamento giornaliero, quando la consistenza dei valori in deposito non supera l'importo di lire 1.000.000. In tal caso è osservato il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 18 del decreto ministeriale 19 maggio 1943.

TITOLO III

Versamenti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato

Art. 4.

I ricevitori principali versano presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato il contante nonché i titoli di cui alla lettera a) dell'art. 1, riscossi o assunti in deposito.

Le somme affluite al c/c postale intestato al ricevitore principale sono trasferite esclusivamente mediante postagiato al c/c postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale.

Il contante può essere versato sul c/c postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale, osservate le limitazioni d'importo stabilite dall'amministrazione postale.

I ricevitori principali aventi sede fuori dei capoluoghi di provincia possono anche commutare il contante in titoli di credito di cui alla lettera a) dell'art. 1.

Il rilascio dei titoli di credito di cui al comma precedente deve avvenire contestualmente al versamento del contante.

A fronte dei versamenti ricevuti le sezioni di tesoreria rilasciano, in conformità delle richieste dei ricevitori principali versanti, quietanze d'entrata al bilancio dello Stato o di contabilità speciale mod. 80 T.

TITOLO IV

Gestione della contabilità speciale in conto deposito

Art. 5.

Il ricevitore principale della dogana dispone dei fondi affluiti nella contabilità speciale in conto deposito a mezzo di ordinativi di pagamento da trarre:

a) a favore del Tesoro dello Stato mediante commutazione in quietanze di entrata al bilancio;

a favore di altri ricevitori o cassieri di altre sezioni doganali, amministrazioni ed enti;
a nome proprio per i proventi del contenzioso;
a favore di terzi.

Per gli ordinativi emessi a favore di altre amministrazioni ed enti è consentita la commutazione in vaglia del Tesoro.

Art. 6.

Per gli ordinativi di pagamento si fa uso dello stampato mod. X 27 in quattro parti predisposto per scrittura a decalco.

Gli ordinativi di pagamento sono firmati dal ricevitore principale intestatario della contabilità speciale e dal controllore della contabilità speciale.

A questi effetti, presso ogni dogana principale, il controllore della Cassa depositi centrale assolve le mansioni di controllore della contabilità speciale.

Gli ordinativi emessi dal ricevitore a proprio favore per i proventi del contenzioso, portano anche la firma del capo della dogana.

Nelle dogane in cui il ricevitore assolve anche le funzioni di capo della dogana, detti ordinativi sono firmati anche dal capo della circoscrizione doganale.

Gli autografi delle firme del ricevitore, del controllore, dei capi delle dogane e del capo della circoscrizione doganale, nonché quelli delle firme del rispettivo sostituto sono notificati alla sezione di tesoreria provinciale dal competente capo della circoscrizione doganale.

In caso di assenza o d'impedimento dei titolari le firme sono apposte dai sostituti.

Art. 7.

Per seguire il movimento di entrata e di uscita della contabilità speciale, il ricevitore principale fa uso di un registro soggetto a rigoroso rendiconto la cui tenuta è affidata al controllore della contabilità speciale.

Su tale registro vengono allibrati:

al carico le quietanze mod. 80 T secondo l'ordine numerico di emissione apposto dalla sezione di tesoreria;

allo scarico gli ordinativi di pagamento, secondo il numero d'ordine progressivo ad essi attribuito all'atto della loro emissione nonché secondo l'ordine cronologico di arrivo via via che vengono restituiti estinti dalle sezioni di tesoreria.

Art. 8.

Il registro di cui all'art. 7 viene chiuso alla fine di ogni esercizio finanziario e ad esso è allegata tutta la documentazione relativa all'entrata e all'uscita della contabilità speciale compresi gli elaborati trasmessi dalla Sezione di tesoreria provinciale.

Art. 9.

Qualora nel corso di un esercizio finanziario in una dogana si susseguano più ricevitori principali, il ricevitore uscente emette ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale in favore del ricevitore subentrante, col vincolo della commutazione in quietanza mod. 80 T per l'intero ammontare della somma risultante a credito dal registro di contabilità speciale.

I capi delle circoscrizioni doganali sono tenuti ad effettuare tempestivamente, alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato interessate, le comunicazioni in ordine ai cambiamenti di gestione di cui al comma precedente.

TITOLO V

Adempimenti delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato

Art. 10.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato provvedono:

1) giornalmente:

a) a trasmettere ai ricevitori principali le quietanze di contabilità speciale unitamente ai relativi estratti, ovvero i soli estratti nei casi in cui le quietanze stesse sono richieste da contabili secondari o da operatori;

b) a trasmettere ai ricevitori principali le quietanze relative ai versamenti al bilancio dello Stato o ad altre contabilità speciali, nonché gli estratti dei vaglia del Tesoro di cui al precedente art. 5;

2) decadalmente:

a restituire ai ricevitori principali gli ordinativi di pagamento estinti con apposito elenco descrittivo di trasmissione mod. 58 T.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato provvedono mensilmente a produrre in duplice esemplare ai ricevitori principali il riassunto delle scritture da esse tenute per la contabilità speciale riferito al mese precedente.

Entro un mese dalla presentazione, i ricevitori principali restituiscono, alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, un esemplare del riassunto provvisto di dichiarazione di regolarità e munito della propria firma nonché di quella del controllore della contabilità speciale.

Art. 11.

Gli ordinativi di pagamento che, allo scadere dell'esercizio successivo a quello della loro emissione, non risultino ancora estinti, non possono più essere pagati e le sezioni di tesoreria provinciale ne curano la restituzione ai competenti ricevitori doganali che ne effettuano l'annullamento, provvedendo per le ulteriori incombenze.

TITOLO VI

Art. 12.

Sono abrogati il decreto ministeriale 20 aprile 1964 e ogni altra disposizione contraria con il presente decreto.

Sono altresì aboliti i certificati doganali istituiti con decreto ministeriale 31 gennaio 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1923, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1971

Il Ministro per le finanze

PRETI

Il Ministro per il tesoro

FERRARI AGGRADI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni

Bosco

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Val Trompia a r. l.», con sede in Brescia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 febbraio 1971 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Val Trompia a r. l.», con sede in Brescia composto dai signori:

Di Palma dott. Vittorio, presidente;
Polloni Luigi e Buffoli Aldo, membri.

(1918)

MINISTERO DELLA DIFESA

**Rettifiche a precedenti decreti
di concessione di ricompense al valor militare**

*Decreto presidenziale 15 dicembre 1970
registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1971
registro n. 3 Difesa, foglio n. 109*

I seguenti decreti relativi a concessioni di decorazioni al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 16 novembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1940, registro n. 46 Guerra, foglio n. 51 (B.U. 1941, disp. 59, pagina 4055):

Gambini Angelo, geniere IX Battaglione Misto Genio Il nome è: Angiolo.

Decreto luogotenenziale 29 maggio 1919, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1919, registro n. 136 Guerra, foglio n. 97 (B.U. 1919, disp. 34, pagina 2398):

Librizzi Vincenzo, da Delia (Caltanissetta), soldato 21° reparto d'assalto, matricola 253. Il cognome è: Li Prizzi.

Decreto Presidenziale 29 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1949, registro n. 27 Esercito, foglio n. 99 (B.U. 1949, disp. 17, pagina 2885):

Sollutrone Nicola, di Giovanni, da Napoli, classe 1921, artigiere 46° reggimento artiglieria «Trento». Il cognome è: Sullutrone, l'anno di nascita è: 1919.

(1976)

MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Frassilongo
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1971, il comune di Frassilongo (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.664.866, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2410)

**Autorizzazione al comune di Frassilongo
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1971, il comune di Frassilongo (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2413)

**Autorizzazione al comune di Strigno
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1971, il comune di Strigno (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2415)

**Autorizzazione al comune di Sustinente
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1971, il comune di Sustinente (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2416)

**Autorizzazione al comune di Terragnolo
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1971, il comune di Terragnolo (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2417)

**Autorizzazione al comune di Pace del Mela
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1971, il comune di Pace del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.874.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2414)

**Autorizzazione al comune di Fiumefreddo di Sicilia
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1971, il comune di Fiumefreddo di Sicilia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.809.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2411)

**Autorizzazione al comune di Favignana
ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1971, il comune di Favignana (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.585.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2412)

**Autorizzazione al comune di Torremaggiore ad assumere
un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1971, il comune di Torremaggiore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.377.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2421)

Autorizzazione al comune di Tuffillo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1971, il comune di Tuffillo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 622.822, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2422)

Autorizzazione al comune di Tornareccio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1971, il comune di Tornareccio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.680.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2423)

Autorizzazione al comune di Arpaise ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1971, il comune di Arpaise (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2424)

Autorizzazione al comune di Bonea ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1971, il comune di Bonea (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 577.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2425)

Autorizzazione al comune di Campolattaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1971, il comune di Campolattaro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2426)

Autorizzazione al comune di Collelongo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1971, il comune di Collelongo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2427)

Autorizzazione al comune di Cerreto Sannita ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1971, il comune di Cerreto Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.615.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2428)

Autorizzazione al comune di Colle Sannita ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1971, il comune di Colle Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.974.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2429)

Autorizzazione al comune di Ceppaloni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1971, il comune di Ceppaloni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.447.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2430)

Autorizzazione al comune di Castelvenere ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1971, il comune di Castelvenere (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 955.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2431)

Autorizzazione al comune di Casalduni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1971, il comune di Casalduni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.376.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2432)

Autorizzazione al comune di Faicchio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1971, il comune di Faicchio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.070.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2433)

Autorizzazione al comune di Liscia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1971, il comune di Liscia (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.792.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2434)

Autorizzazione al comune di Magliolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1971, il comune di Magliolo (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 427.358, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2435)

Autorizzazione al comune di Osiglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1971, il comune di Osiglia (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 308.621, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2436)

Autorizzazione al comune di Paglieta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1971, il comune di Paglieta (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.060.936, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2437)

Autorizzazione al comune di Rapino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1971, il comune di Rapino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 799.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2438)

Autorizzazione al comune di San Salvo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1971, il comune di San Salvo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.615.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2439)

Autorizzazione al comune di Luras ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Luras (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.899.486, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2399)

Autorizzazione al comune di Mottola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1971, il comune di Mottola (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.344.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2400)

Autorizzazione al comune di Monti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Monti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.192.284, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2401)

Autorizzazione al comune di Montresta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Montresta (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2402)

Autorizzazione al comune di Nurallao ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1971, il comune di Nurallao (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.030.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2403)

Autorizzazione al comune di Orsara di Puglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1971, il comune di Orsara di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.598.060 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2404)

Autorizzazione al comune di Palagianello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1971 il comune di Palagianello (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.401.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2405)

Autorizzazione al comune di Palena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1971, il comune di Palena (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.806.033, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2406)

Autorizzazione al comune di Surbo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1971, il comune di Surbo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2407)

Autorizzazione al comune di Vacri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1971, il comune di Vacri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.152.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2418)

Autorizzazione al comune di Treglio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1971, il comune di Treglio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 831.692, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2409)

Autorizzazione al comune di S. Eusanio del Sangro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1971, il comune di S. Eusanio del Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.468.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2408)

Autorizzazione al comune di Sassinoro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1971, il comune di Sassinoro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 844.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2419)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Cupolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970.

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1971, il comune di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.166.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2420)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 45

Corso dei cambi dell'8 marzo 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,65	622,35	622,48	622,37	622,30	622,23	622,43	622,37	622,25	622,35
Dollaro canadese	619 —	618,90	620 —	619,70	618,80	619 —	619,85	619,70	619 —	619 —
Franco svizzero	144,60	144,60	144,58	144,625	144,50	144,60	144,65	144,625	144,60	144,58
Corona danese	83,25	83,20	83,22	83,215	83,30	83,25	83,21	83,215	83,24	83,25
Corona norvegese	87,23	87,22	87,25	87,225	87,35	87,23	87,23	87,225	87,23	87,25
Corona svedese	120,61	120,57	120,60	120,545	120,50	120,60	120,56	120,545	120,61	120,60
Fiorino olandese	173,23	173,18	173,15	173,175	173,10	173,22	173,185	173,175	173,23	173,30
Franco belga	12,54	12,54	12,5475	12,5415	12,54	12,54	12,542	12,5415	12,54	12,545
Franco francese	112,90	112,86	112,89	112,855	112,80	112,92	112,875	112,855	112,90	112,83
Lira sterlina	1505,35	1505,35	1505,80	1505,45	1504,75	1505,40	1505,70	1505,45	1505,35	1505,25
Marco germanico	171,51	171,40	171,50	171,41	171,30	171,50	171,425	171,41	171,51	171,37
Scellino austriaco	24,06	24,05	24,06	24,058	24,10	24,05	24,057	24,058	24,06	24,075
Escudo portoghese	21,86	21,85	21,88	21,87	21,90	21,85	21,875	21,87	21,86	21,90
Peseta spagnola	8,94	8,94	8,95	8,944	8,95	8,94	8,945	8,944	8,94	8,96

Media dei titoli dell'8 marzo 1971

Rendita 5% 1935	90,70	Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,40
Redimibile 3,50% 1934	99,225	» » » 5,50% 1977	99,75
» 3,50% (Ricostruzione)	82,85	» » » 5,50% 1978	99,375
» 5% (Ricostruzione)	94,025	» » » 5,50% 1979	99,95
» 5% (Riforma fondiaria)	96,225	Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1973)	98,40
» 5% (Città di Trieste)	94,85	» 5% (» 1° aprile 1974)	96,25
» 5% (Beni esteri)	90,80	» 5% (» 1° aprile 1975)	94,05
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,375	» 5% (» 1° 10-1975) II emiss.	93,975
» 5,50% » » 1968-83	91,90	» 5% (» 1° gennaio 1977)	93,975
» 5,50% » » 1969-84	91,175	» 5% (» 1° aprile 1978)	93,90
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	97,925	» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	98,95
» » » 5,50% 1976	98,575		

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**Cambi medi dell'8 marzo 1971**

Dollaro USA	622,40	Franco belga	12,542
Dollaro canadese	619,775	Franco francese	112,865
Franco svizzero	144,637	Lira sterlina	1505,575
Corona danese	83,212	Marco germanico	171,417
Corona norvegese	87,227	Scellino austriaco	24,057
Corona svedese	120,552	Escudo portoghese	21,872
Fiorino olandese	173,18	Peseta spagnola	8,944

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Prima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 %, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 31 dicembre 1969.

Si rende noto che il giorno 3 aprile 1971, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle duecento-undici serie degli speciali certificati di credito 5,50 %, emessi per il fondo speciale per la ricerca applicata, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 31 dicembre 1969.

Successivamente il giorno 5, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla prima estrazione di ventidue serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1971.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1971

(2562)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « San Biagio » di Bovolone, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.90/4888, in data 16 dicembre 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « San Biagio » di Bovolone (Verona), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo.

(1968)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « F. Jaia » di Conversano, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.9.14/4825, in data 16 dicembre 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « F. Jaia » di Conversano (Bari), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo.

(1967)

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 27-FR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Grande Raffaele, con sede in Frosinone, via Garibaldi n. 18, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 27-FR » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Frosinone.

(2065)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 26-FR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Sacchetti Napoleone, con sede in Vallecorsa (Frosinone) via Roma, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 26-FR » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Frosinone.

(2066)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 25-FR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Ceci Albino, con sede in Anagni (Frosinone) via Cesare Battisti n. 12, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 25-FR » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Frosinone.

(2067)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 23-FR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Grande Sarandrea Jole, con sede in Frosinone via Garibaldi n. 18, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 23-FR » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Frosinone.

(2068)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Genova

Con decreto 28 ottobre 1970, n. 492, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Genova segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 34 mappali 170½, 171½ e 176½ di mq. 710 ed indicato nella planimetria rilasciata il 30 ottobre 1967 dall'ufficio tecnico erariale di Genova; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1971)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Creazzo

Con decreto 1° dicembre 1970, n. 566, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto abbandonato del fiume Retrone in comune di Creazzo (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 7, mappale 419½ della superficie di mq. 820 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 27 giugno 1970 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1972)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 6 novembre 1970 al 13 novembre 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 2249/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (a)
10.06	<p>Riso:</p> <p>A. greggio o semigreggio (non pilato):</p> <p>(II) Riso semigreggio (non pilato):</p> <p>(a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:</p> <p>- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera 6,100</p> <p>- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 9,000</p> <p>(b) altro:</p> <p>- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera 6,500</p> <p>- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 9,000</p> <p>B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:</p> <p>(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:</p> <p>(a) Riso semilavorato:</p> <p>- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 7,390 (b)</p> <p>- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 11,268 (b)</p> <p>(b) Riso lavorato a fondo:</p> <p>- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 7,870 (b)</p> <p>- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 12,000 (b)</p> <p>(II) altro:</p> <p>(a) Riso semilavorato:</p> <p>- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 8,787 (b)</p> <p>- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 12,593 (b)</p> <p>(b) Riso lavorato a fondo:</p> <p>- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 9,420 (b)</p> <p>- per le esportazioni verso la Costa d'Avorio 15,500 (b)</p> <p>- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 13,500 (b)</p> <p>C. spezzato 3,000</p>	

(a) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(b) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.

Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° dicembre 1970 al 31 dicembre 1970

(Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica											
			1-12-1970	2-12-1970	3-12-1970	4-12-1970	5/7-12-1970	8-12-1970	9-12-1970	10/15-12-1970				
1001-A	01, 04	Frumento tenero e frumento segalato	29.831,25	30.581,25	30.581,25	30.581,25	30.581,25	30.581,25	30.581,25	30.581,25	30.581,25	30.581,25	30.581,25	30.581,25
1001-B	07, 11	Frumento duro	32.050,00 (a)	32.050,00 (a)	33.331,25 (a)									
1002	01, 04	Segala	26.268,75	26.268,75	26.268,75	26.268,75	26.268,75	26.268,75	26.268,75	26.268,75	25.862,50	25.487,50	25.112,50	25.112,50
1003	01, 04	Orzo	16.212,50 (b)	16.212,50 (b)	16.212,50 (b)	16.212,50 (b)	16.212,50 (b)	16.212,50 (b)	16.212,50 (b)	16.212,50 (b)	16.212,50 (b)	15.431,25 (b)	14.962,50 (b)	14.962,50 (b)
1004	01, 04	Avena	10.062,50 (b)	10.062,50 (b)	10.062,50 (b)	10.062,50 (b)	10.062,50 (b)	10.062,50 (b)	10.062,50 (b)	10.062,50 (b)	10.062,50 (b)	10.062,50 (b)	10.062,50 (b)	10.062,50 (b)
1005-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (c)	17.650,00 (b)	17.650,00 (b)	17.650,00 (b)	17.150,00 (b)	17.150,00 (b)	17.650,00 (b)	17.150,00 (b)	17.150,00 (b)	16.056,25 (b)	16.056,25 (b)	16.056,25 (b)	16.056,25 (b)
1005-B	04	Granturco altro	17.650,00 (b)	17.650,00 (b)	17.650,00 (b)	17.650,00 (b)	17.650,00 (b)	17.650,00 (b)	17.650,00 (b)	17.650,00 (b)	16.056,25 (b)	16.056,25 (b)	16.056,25 (b)	16.056,25 (b)
1007-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
1007-B	04	Miglio	3.925,00 (b)	8.925,00 (b)	8.925,00 (b)	8.925,00 (b)	8.925,00 (b)	8.925,00 (b)	8.925,00 (b)	8.925,00 (b)	8.925,00 (b)	8.925,00 (b)	8.925,00 (b)	8.925,00 (b)
1007-C	11	Sorgo e durra	17.612,50 (b)	17.612,50 (b)	17.612,50 (b)	17.612,50 (b)	17.612,50 (b)	17.612,50 (b)	17.612,50 (b)	17.612,50 (b)	16.987,50 (b)	16.987,50 (b)	16.362,50 (b)	16.362,50 (b)
1007-D	15, 18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
1101-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	31.531,25	31.531,25	31.531,25	31.531,25	31.531,25	31.531,25	31.531,25	31.531,25	31.531,25	31.531,25	31.531,25	31.531,25
1101-B	05	Farine di segala	43.281,25	43.281,25	43.281,25	43.281,25	43.281,25	43.281,25	43.281,25	43.281,25	43.281,25	42.712,50	41.662,50	41.662,50
ex 11.02-A	002	Semole e semolini: - di frumento duro	55.737,50	55.737,50	55.737,50	57.706,25	57.706,25	57.706,25	57.706,25	57.706,25	57.706,25	57.706,25	57.706,25	57.706,25
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	33.793,75	33.793,75	33.793,75	33.793,75	33.793,75	33.793,75	33.793,75	33.793,75	33.793,75	33.793,75	33.793,75	33.793,75

(a) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(b) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D. M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 4 marzo 1968).

(c) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore in dogana della merce.

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi applicabili dal 1° gennaio 1971 al 31 marzo 1971 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 1059/69).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT.		
della Tariffa	della Stati- stica				Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti	
						Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:					
		B gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	04	I. inferiore al 60 %	9,7	5.663	23	—	—
	07	II. uguale o superiore al 60 %	9,7	6.831	23	—	—
	11	C. preparazione detta «cioccolato bianco» (b)	14,5	11.675	27	4.394	—
		D. altri (c):					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del l'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero inver- tito calcolato in saccarosio)	14,5	zero	27	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	17	1. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %	14,5	2.444	27	2.437	—
	21	2. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 %	14,5	3.419	27	3.419	—
		3. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 50 %:					
	24	aa. non contenenti amido o fecola	14,5	4.394	27	4.394	—
	27	bb. altri	14,5	5.931	27	4.394	—
	31	4. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 60 %	14,5	5.369	27	5.369	—
	34	5. uguale o superiore al 60 % e inferiore al 70 %	14,5	6.344	27	6.344	—
	37	6. uguale o superiore al 70 % e inferiore all'80 %	14,5	7.325	27	7.319	—
	41	7. uguale o superiore all'80 % e inferiore al 90 %	14,5	8.300	27	8.300	—
	44	8. uguale o superiore al 90 %	14,5	9.275	27	9.275	—
		II. non nominati:					
	46	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	14,5	7.281	27	zero	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	48	1. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %	14,5	9.725	27	2.437	—
	50	2. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %	14,5	11.188	27	3.906	—
	51	3. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 70 %	14,5	11.319	27	5.856	—
	54	4. uguale o superiore al 70 %	14,5	10.725	27	7.812	—
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:					
		A. cacao in polvere, semplicemente zuccherato con ag- giunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di sac- carosio:					
	01	I. inferiore al 65 %	13,9	5.856	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %	13,9	7.325	—	—	—
	07	III. uguale o superiore all'80 %	13,9	9.763	—	—	—
		B. gelati:					
	11	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte	14	4.038	27	2.437	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse prove- nienti dal latte:					
	14	a. uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 %	14	10.325	27	1.950	—
	17	b. uguale o superiore al 7 %	14	14.694	27	1.950	—

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT.		
della Tariffa	della Stati- stica				Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti	
1	2					3	Zucchero (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
18.06 (segue)		C. cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao (b):					
	21	I. non contenenti o contenenti, in peso meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	14	8.013	27	zero	—
		II. altri:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	24	1. inferiore al 50%	14	4.394	27	4.394	—
	27	2. uguale o superiore al 50%	14	5.369	27	5.369	—
		b. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	31	1. uguale o superiore all'1,5% e inferiore al 3%	14	9.375	27	5.369	—
	34	2. uguale o superiore al 3% e inferiore al 4,5%	14	11.194	27	5.369	—
	37	3. uguale o superiore al 4,5% e inferiore al 6%	14	12.894	27	4.881	—
	41	4. uguale o superiore al 6%	14	15.075	27	4.881	—
		D. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	14	12.138	27	975	—
	47	b. altre	19	12.138	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. uguale o superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 6,5%:					
	51	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	14	10.706	27	4.881	—
	54	2. altre	19	10.706	—	—	—
		b. superiore al 6,5% e inferiore al 26%:					
	57	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	14	31.919	—	—	—
	58	2. altre:					
		aa. preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette «chocolate milk crumb», aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6,5% ed inferiore all'11%. aventi tenore, in peso, di cacao superiore al 6,5% ed inferiore al 15% e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore al 50% ed inferiore al 60%, presentate in pezzi irregolari	19	17.750	27	5.369	—
	59	bb. non nominate	19	31.919	—	—	—
		c. uguale o superiore al 26%:					
	64	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	14		—	—	—
	67	2. altre	19		—	—	—

(Vedasi regi-
me delle voci
21.07-F da
VI a IX)

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT.		
della Tariffa	della Stati- stica				Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti	
						Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.01		Estratti di malto:					
	01	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90 %	9,6	3.425	—	—	—
	04	B. altri	9,6	2.794	—	—	—
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 %, in peso:					
	01	A. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30 %	12,7	4.900	—	—	—
		B. altre.					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 15 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore al 14 %:					
	04	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12,7	781	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	07	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 60 %	12,7	5.175	—	—	—
	11	bb. uguale o superiore al 60 %	12,7	8.594	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 14 % e inferiore al 32 %:					
	14	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12,7	1.569	—	—	—
	17	2. altre	12,7	6.213	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12,7	1.681	—	—	—
	24	2. altre	12,7	3.231	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12,7	3.238	—	—	—
	31	2. altre	12,7	3.319	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %:					
	35	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12,7	5.169	—	—	—
	38	2. altre	12,7	6.163	—	—	—
		f. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'80 % e inferiore all'85 %:					
	39	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12,7	zero	—	—	—
	40	2. altre	12,7	6.163	—	—	—
	43	g. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'85 %	12,7	zero	—	—	—

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT.		
della Tariffa	della Stati- stica				Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti	
						Zucchero (c)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.02 (segue)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a. uguale o superiore all'1,5% e inferiore al 5%	12,7	10.175	—	—	—
	47	b. uguale o superiore al 5%	12,7	14.363	—	—	—
19.03		Paste alimentari (c):					
	01	A. contenenti uova	13	5.769	—	—	—
		B. altre:					
	04	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	13	5.769	—	—	—
	07	II. non nominate	13	5.556	—	—	—
19.04	00	Tapioca, compresa quella di fecola di patate (b)	11	zero	—	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:					
		« Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:					
	01	A. a base di granturco	9,2	3.894	—	—	—
	04	B. a base di riso	9,2	11.156	—	—	—
	07	C. altri	9,2	7.131	—	—	—
19.06	00	Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	9,5	zero	—	—	—
19.07		Pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:					
	01	A. pane croccante detto « Knäckebrot »	10	3.800	24	—	4.450
	04	B. pane azzimo (Mazoth)	8,8	5.263	20	—	4.225
	07	C. pane di glutine per diabetici	16,7	12.844	—	—	—
		D. altri, aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	11	I. inferiore al 50%	1,5	2.350	—	—	—
	14	II. uguale o superiore al 50%	16,5	4.167	—	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:					
		A. preparazioni dette « pan pepato », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	01	I. inferiore al 30%	16,2	4.906	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 30% e inferiore al 50%	16,2	6.244	—	—	—
	07	III. uguale o superiore al 50%	16,2	7.575	—	—	—
		B. altri:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	11	a. inferiore al 70%	16,2	4.881	35	4.881	—
	14	b. uguale o superiore al 70%	16,2	8.788	35	8.787	—
		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5% e inferiore al 32%:					
	17	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16	1.756	30	—	1.406

Numero		DENOMINAZIONE DELL' MERCÌ	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazi consolidato in sede GATT.		
della Tariffa	della Stati- stica				Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti	
1	2					7	Zucchero (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 30%:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	16,2	4.194	35	2.437	
	24	2. altri	16,2	15.581	35	2.437	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30% e inferiore al 40%:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	16,2	5.169	35	3.419	—
	31	2. altri	16,2	16.556	35	3.419	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 40%:					
	34	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	16,2	6.638	35	4.881	—
	37	2. altri	16,2	18.019	35	4.881	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32% e inferiore al 50%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	41	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	16	3.069	30	—	2.462
	44	2. altri	16	17.300	30	—	2.462
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 20%:					
	47	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	16,2	4.538	35	1.462	—
	51	2. altri	16,2	15.919	35	1.462	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 20%:					
	54	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	16,2	6.975	35	3.906	—
	57	2. altri	16,2	20.056	35	3.419	—
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 50% e inferiore al 65%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	61	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	16	4.388	30	—	3.519
	64	2. altri	16	11.975	30	—	3.519

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio al valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT.		
della Tariffa	della Stati- stica				Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti	
1	2					3	Zucchero (c)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (com- preso lo zucchero invertito calcolato in sac- carosio) uguale o superiore al 5%:					
	67	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	16,2	5.413	35	1.462	—
	71	2. altri	16,2	16.025	35	975	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65%:					
	74	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16	5.263	30	—	4.225
	77	b. altri	16,2	5.800	35	975	—
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:					
		A. cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè:					
	04	II. altri	9,7	2.406	—	—	—
		B. estratti:					
	11	II. altri	14	4.300	—	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:					
		A. Lieviti naturali vivi:					
		II. lieviti di panificazione:					
	04	a. secchi	16,4	zero	—	—	—
	07	b. altri	16,4	zero	—	—	—
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove (c):					
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:					
	001	I. granturco	14,5	1.831	—	—	—
	004	II. riso	14,5	11.156	—	—	—
	007	III. altri	14,5	6.013	—	—	—
		B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:					
	011	I. paste alimentari non ripiene, cotte	14,5	2.281	—	—	—
		II. paste alimentari ripiene:					
	014	a. cotte	14,5	1.419	—	—	—
	017	b. altre	14,5	4.006	—	—	—
		C. gelati:					
	021	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3% di materie grasse provenienti dal latte	14,5	4.038	—	—	—
		II. aventi tenore in peso di materie grasse prove- nienti dal latte:					
	024	a. uguale o superiore al 3% e inferiore al 7%	14,5	10.325	—	—	—
	027	b. uguale o superiore al 7%	14,5	14.694	—	—	—

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT.		
della Tariffa	della Statistica				Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti	
1	2					3	Zucchero (e)
			4	5	6	7	8
21.07 (segue)		D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:					
		I. Iogurt preparati:					
		a. in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	031	1. inferiore all'1,5 %	14,5	14.350	—	—	—
	034	2. uguale o superiore all'1,5 %	14,5	32.769	—	—	—
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	037	1. inferiore all'1,5 %	14,5	1.275	—	—	—
	041	2. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 4 %	14,5	4.006	—	—	—
	044	3. uguale o superiore al 4 %	14,5	29.125	—	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. inferiore all'1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38):					
	047	1. inferiore al 40 %	14,5	15.944	—	—	—
	051	2. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 55 %	14,5	23.119	—	—	—
	054	3. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %	14,5	29.494	—	—	—
	057	4. uguale o superiore al 70 %	14,5	42.244	—	—	—
	061	b. uguale o superiore all'1,5 %	14,5	36.406	—	—	—
	064	E. preparazioni dette «fondute»	14,5 (f)	21.844 (f)	—	—	—
		F. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	071	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	1.756	—	—	—
	074	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	14,5	2.631	—	—	—
	077	cc. uguale o superiore al 45 % .	14,5	3.506	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	081	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	14,5	1.369	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	084	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	2.731	—	—	—
	087	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	14,5	3.606	—	—	—
	091	cc. uguale o superiore al 45 % .	14,5	4.488	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	094	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	14,5	2.444	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	097	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	14,5	4.194	—	—	—

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg. netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT.			
della Tariffa	della Stati- stica				Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti		
						Zucchero (e)	Farina (e)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
21.07 (segue)	101	bb. uguale o superiore al 32% e inferiore al 45%	14,5	5.075	—	—	—	
	104	cc. uguale o superiore al 45%	14,5	5.731	—	—	—	
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30% e inferiore al 50%:						
	107	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	14,5	4.394	—	—	—	
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:						
	111	aa. uguale o superiore al 5% e inferiore al 32%	14,5	6.150	—	—	—	
	114	bb. uguale o superiore al 32%	14,5	6.806	—	—	—	
		e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50% e inferiore all'85%:						
	117	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	14,5	7.813	—	—	—	
	121	2. altre	14,5	8.688	—	—	—	
	124	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore all'85%	14,5	9.275	—	—	—	
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5% e inferiore al 6%:						
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):						
	127	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	14,5	7.281	—	—	—	
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:						
	131	aa. uguale o superiore al 5% e inferiore al 32%	14,5	9.038	—	—	—	
	134	bb. uguale o superiore al 32% e inferiore al 45%	14,5	9.913	—	—	—	
	137	cc. uguale o superiore al 45%	14,5	10.788	—	—	—	
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 15%:						
	141	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	14,5	8.650	—	—	—	
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:						
144	aa. uguale o superiore al 5% e inferiore al 32%	14,5	10.013	—	—	—		
147	bb. uguale o superiore al 32%	14,5	10.888	—	—	—		
	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15% e inferiore al 30%:							
151	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	14,5	9.725	—	—	—		
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:							
154	aa. uguale o superiore al 5% e inferiore al 32%	14,5	11.475	—	—	—		
157	bb. uguale o superiore al 32%	14,5	12.131	—	—	—		

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT.		
della Tariffa	della Stati- stica				Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti	
						Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (com- preso lo zucchero invertito calcolato in sac- carosio) uguale o superiore al 30% e infe- riore al 50%:					
	161	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	14,5	11.675	—	—	—
	164	2. altre	14,5	13.213	—	—	—
	167	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (com- preso lo zucchero invertito calcolato in sac- carosio) uguale o superiore al 50%	14,5	14.606	—	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse pro- venienti dal latte uguale o superiore al 6% e inferiore al 12%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	171	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	14,5	14.563	—	—	—
	174	2. aventi tenore in peso di amido o di fecola: aa. uguale o superiore al 5% e inferiore al 32%	14,5	16.319	—	—	—
	177	bb. uguale o superiore al 32%	14,5	17.194	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (com- preso lo zucchero invertito calcolato in sac- carosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 15%:					
	181	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	14,5	15.931	—	—	—
	184	2. altre	14,5	17.294	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (com- preso lo zucchero invertito calcolato in sac- carosio) uguale o superiore al 15% e infe- riore al 30%:					
	187	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	14,5	17.006	—	—	—
	191	2. altre	14,5	18.538	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (com- preso lo zucchero invertito calcolato in sac- carosio) uguale o superiore al 30% e inferiore al 50%:					
	194	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	14,5	18.956	—	—	—
	197	2. altre	14,5	19.613	—	—	—
	201	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (com- preso lo zucchero invertito calcolato in sac- carosio) uguale o superiore al 50%	14,5	20.419	—	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse prove- nienti dal latte uguale o superiore al 12% e infe- riore al 18%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	204	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	14,5	21.844	—	—	—
	207	2. altre	14,5	23.600	—	—	—

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT.		
della Tariffa	della Stati- stica				Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti	
						Zucchero (c)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (com- preso lo zucchero invertito calcolato in sac- carosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 15%:					
	211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	14,5	23.213	—	—	—
	214	2. altre	14,5	24.338	—	—	—
	217	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (com- preso lo zucchero invertito calcolato in sac- carosio) uguale o superiore al 15%	14,5	24.288	—	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse prove- nienti dal latte uguale o superiore al 18% e infe- riore al 26%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero inver- tito calcolato in saccarosio):					
	221	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	14,5	32.769	—	—	—
	224	2. altre	14,5	33.206	—	—	—
	227	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compre- so lo zucchero invertito calcolato in sacca- rosio) uguale o superiore al 5%	14,5	33.744	—	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse prove- nienti dal latte uguale o superiore al 26% e infe- riore al 45%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	14,5	47.431	—	—	—
	234	2. altre	14,5	49.188	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compre- so lo zucchero invertito calcolato in sac- carosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 25%:					
	237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	14,5	49.388	—	—	—
	241	2. altre	14,5	50.700	—	—	—
	244	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compre- so lo zucchero invertito calcolato in sac- carosio) uguale o superiore al 25%	14,5	51.825	—	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse prove- nienti dal latte uguale o superiore al 45% e inferiore al 65%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	247	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	14,5	73.044	—	—	—
251	2. altre	14,5	74.050	—	—	—	
	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compre- so lo zucchero invertito calcolato in sac- carosio) uguale o superiore al 5%:						
254	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	14,5	75.000	—	—	—	
257	2. altre	14,5	74.588	—	—	—	

N-um e r o		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in seae GATT.		
della Tariffa	della Stati- stica				Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti	
						Zucchero (e)	Farina (f)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 65% e inferiore all'85%:					
	261	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito, calcolato in saccarosio)	14,5	93.919	—	—	—
	264	b. altre	14,5	94.894	—	—	—
	267	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'85%	14,5	113.838	—	—	—
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:					
		B. altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	04	I. inferiore allo 0,2%	8,9	2.250	—	—	—
	07	II. uguale o superiore allo 0,2% e inferiore al 2%	8,9	3.163	—	—	—
	11	III. uguale o superiore al 2%	8,9	5.706	—	—	—
29.04		Alcoli acidiolici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:					
		C. polialcoli:					
	77	II. mannite	12	7.463	—	—	—
		III. sorbite:					
		a. in soluzione acquosa:					
	81	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	12	zero	—	—	—
	84	2. altra	9	2.238	—	—	—
		b. altra:					
	87	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	12	zero	—	—	—
	91	2. altra	9	3.188	—	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:					
	01-04	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	15,9	zero	—	—	—
		B. colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:					
	07	I. inferiore al 25%, in peso	13	zero	18	—	—
	11	II. uguale o superiore al 25% e inferiore al 55%, in peso	13	zero	18	—	—
	14	III. uguale o superiore al 55% e inferiore all'80%, in peso	13	zero	18	—	—
	17	IV. uguale o superiore all'80%, in peso	13	zero	18	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:					
		A. bozzime preparate e appretti preparati:					
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:					
	01	a. inferiore al 55%, in peso	14	zero	20	—	—
	04	b. uguale o superiore al 55% e inferiore al 70%, in peso	14	zero	20	—	—
	07	c. uguale o superiore al 70% e inferiore all'83%, in peso	14	zero	20	—	—
	11	d. uguale o superiore all'83%, in peso	14	zero	20	—	—

(a) Per le merci disciplinate dal Regolamento C.E.E. n. 1059/69, per le quali è prevista una consolidazione in sede G.A.T.T., l'ammontare complessivo del dazio ad valorem e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T., costituito dalla somma del dazio ad valorem e dei diritti addizionali (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

(b) Il dazio ad valorem (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

Per le merci sottoindicate il dazio specifico non si applica:

— v.d. 17.04-C Preparazione detta « cioccolato bianco »

— v.d. 18.06-C Cioccolata e prodotti di cioccolato, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

— v.d. 19.04 Tapioca, compresa quella di fecola di patate.

(c) Il dazio ad valorem (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dalla Grecia, scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8). Per le merci sottoindicate il dazio specifico si applica con la riduzione del 40 per cento:

— v.d. ex 17.04-D Rabat loukoum; halva

— v.d. 19.03 Paste alimentari

— v.d. ex 21.07 Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali.

(d) Il dazio ad valorem (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dal Marocco e dalla Tunisia, scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

(e) Il diritto addizionale sugli zuccheri (colonna 7) o sulla farina (colonna 8) può essere calcolato, a richiesta dell'importatore, sulla base del quantitativo di zuccheri diversi (calcolati in saccarosio) effettivamente contenuti o del quantitativo di farina corrispondente al tenore, in peso, di amido o di fecola della merce (Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 23 del 13 gennaio 1970, prot. n. 209/UTCD).

Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zucchero bianco	L.	9.762 per 100 kg.
Farina di grano tenero	»	3.519 per 100 kg.
Farina di segala	»	4.450 per 100 kg.

(f) Per le preparazioni denominate « fondute », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12% e inferiore al 18%, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental e Gruviera, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecole e spezie, presentate in imballaggi immedianti di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg o accompagnate da un certificato riconosciuto dal Ministero per le Finanze, l'ammontare complessivo del dazio ad valorem e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può superare l'importo di 35 u.c. (pari a lire 21.875) per 100 kg di merce.

(608)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 10 dicembre 1970 al 23 dicembre 1970, a norma del Regolamento C.E.E. n. 2490/70, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zuccheri bianchi	10,50
	II. zuccheri greggi:	
	- zuccheri canditi (1)	10,44 (2)
	- altri	zero (2)

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento C.E.E. n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

-- R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;

-- r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);

-- Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(1173)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Sicilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del genio civile sono alla data odierna duecentoventotto vacanze, di cui la metà, pari a centoquattordici può essere conferita mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 976 succitato;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso regionale pubblico, per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nella Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso regionale pubblico, per titoli ed esami, a quindici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Sicilia.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

- 1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- 2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;
- 3) buona condotta;
- 4) idoneità fisica all'impiego;
- 5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione ed elencate nell'allegato 3;
- 6) avere il godimento dei diritti politici;
- 7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

- a) il cognome e il nome;
- b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;
- c) il possesso della cittadinanza italiana;
- d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando; in caso contrario, le une e gli altri;
- f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;
- g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;
- h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meo di un anno;
- l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- m) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese o di lingua tedesca o di entrambe;
- n) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;
- o) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nella Sicilia.

La firma in calce alla domanda dovrà esser autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo, né delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la sola rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Ai fini della valutazione, da parte della commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali, didattici, scientifici, ecc. e per l'attribuzione del relativo punteggio, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso:

- 1) certificato di laurea, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;
- 2) ogni altro titolo che, a loro giudizio, intendano far valere ai fini del presente concorso, detti titoli devono risultare da documenti ufficiali in originale, o in copia autentica;
- 3) esposizione in carta semplice dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica svolta;
- 4) elenco in carta semplice dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e verrà effettuata in base a criteri prestabiliti dalla commissione.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a cinque decimi.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Palermo e consteranno di tre prove scritte e di una orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca o inglese sosterranno tale prova che consisterà nella traduzione in italiano di un brano della lingua che hanno dichiarato di conoscere, il giorno successivo a quello ultimo dello svolgimento delle prove obbligatorie.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del coefficiente per le lingue straniere.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957,

n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati asse-

gnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, ed a essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo, della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni e modifiche oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, addì 18 dicembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1971

Registro n. 3, foglio n. 309

ALLEGATO I

PROGRAMMI DI ESAME

1) Viabilità:

a) tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in murature, in ferro, in cemento armato e in legname), sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - strumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) Opere idrauliche:

a) idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi, torrenti ed opere di difesa relative, imboscamenti, briglie, arginatura, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolo - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolo - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3) Opere marittime:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4) Elettrotecnica:

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) Edilizia:

a) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

6) Materiali da costruzione:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7) Macchine:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica:*

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione:*

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 18 dicembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2^a - ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . residente in . . . (provincia di . . .) il . . . (provincia di . . .) via . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso regionale pubblico per titoli ed esami a quindici posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nella Sicilia.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso . . . in data . . . e di essere altresì in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data . . .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . con la qualifica di . . . (oppure: presso il quale è stato assunto il . . .) (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data . . .

Firma . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . .

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . , di non aver prestato servizio militare per-

chè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. La autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al restrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovano in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.I.U. abbia prestato o prestato servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni; per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1, legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1943 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, numero 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatisi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquisito la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza, di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci

4) e 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851) con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961,

n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio, libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-ter);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento; apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonché quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137; una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885; l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale; copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politiche nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti altopatesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonché i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2 dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonché le madri, le mogli e le

sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, numero 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa associazione nazionale.

(2013)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ulteriore proroga dei termini per la presentazione delle pubblicazioni relative ai concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1970 e 23 novembre 1970, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 24 novembre 1970 e n. 309 del 7 dicembre 1970, con il quale sono stati indetti 148 concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1970;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1971, con il quale furono prorogati i termini per la presentazione delle pubblicazioni relative ai citati concorsi;

Considerato il perdurare delle difficoltà, in cui sono venuti a trovarsi i candidati ai concorsi stessi, per la stampa dei lavori già apprestati, in relazione ai ripetuti scioperi degli addetti alle tipografie;

Ravvisata l'opportunità di far luogo ad una nuova proroga del termine, ora rinviato al 10 marzo 1971 per la presentazione delle pubblicazioni da parte dei candidati dei concorsi indetti con i predetti decreti ministeriali 21 novembre 1970 e 23 novembre 1970;

Decreta:

Sempre ferme restando le date del 28 gennaio 1971 e del 10 febbraio 1971, stabilite rispettivamente dai decreti ministeriali 21 novembre 1970 e 23 novembre 1970, per la presentazione delle domande, dei titoli e dei documenti per la partecipazione ai concorsi a cattedre universitarie, è prorogato a tutto il 10 aprile 1971 il termine, per la presentazione delle pubblicazioni dei suddetti bandi.

Ai candidati residenti all'estero, fermo restando l'obbligo di presentazione delle domande entro i termini del 28 gennaio 1971 e 10 febbraio 1971, è data facoltà di presentare le pubblicazioni entro e non oltre il 10 maggio 1971.

Roma, addì 8 marzo 1971

Il Ministro: MISASI

(2656)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a centoventi posti, elevati a centoquaranta, di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro.

Il supplemento straordinario al n. 2 (febbraio 1971) del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 18 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1971, registro n. 7, foglio n. 66, che approva le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a centoventi posti, elevati a centoquaranta, di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro.

(2524)

**UFFICIO MEDICO PROVINCIALE
DI SONDRIO**

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 82/3-4 del 16 gennaio 1970, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 2324/3-4 dell'8 agosto 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice ed accettata la regolarità della procedura da essa seguita per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Galli Giovanni Battista	punti	72,617
2. Gianatti Attilio	»	70,228
3. Calabrese Francesco	»	60,331
4. Galperti Mauro	»	59,731
5. Proh Vittorio	»	58,490
6. Dorsa Giorgio	»	50,592
7. Ruotolo Salvatore	»	44,315
8. Valsesia Carlo	»	42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Sondrio, addì 11 febbraio 1971

Il medico provinciale: RICCIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 82/3-4 in data 16 gennaio 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 458/3-4 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso predetto;

Viste le sedi vacanti indicate dai concorrenti nell'ordine delle loro preferenze;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati, classificati nell'ordine della graduatoria degli idonei in premessa indicata, sono dichiarati vincitori della condotta medica, a lato di ognuno indicata:

- 1) Galli Giovanni Battista: Montagna;
- 2) Gianatti Attilio: Piateda;
- 3) Calabrese Francesco: Chiuro;
- 4) Galperti Mauro: Valfurva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Sondrio, addì 11 febbraio 1971

(1929)

Il medico provinciale: RICCIO

REGIONI**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 1° gennaio 1971, n. 1.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1971.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 1° gennaio 1971)

(586)

ANTONIO SESSA, direttore

ACHILLE DE ROGATIS, redattore